



# COME SI FA? ..... È FACILE!

*IV EDIZIONE*

*GUIDA SU TEMATICHE LEGALI, AMMINISTRATIVE E FISCALI  
DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO*

<b>PRESENTAZIONE</b>	<b>4</b>
<b>ALCUNI CHIARIMENTI</b>	<b>5</b>
<b>SEZIONE I</b>	
<b>COSTITUZIONE</b>	<b>7</b>
<b>1. COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO</b>	<b>8</b>
1.a Redazione atto costitutivo	8
1.b Redazione statuto	8
<b>2. COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE</b>	<b>10</b>
2.a Redazione atto costitutivo.	10
2.b Redazione statuto	11
<b>3. ADEMPIMENTI FISCALI E AMMINISTRATIVI</b>	<b>13</b>
3.a Registrazione	13
3.b Codice fiscale.	13
3.c Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato.	14
3.d Iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS	14
3.e Partita IVA (eventuale)	15
<b>APPENDICE ALLA SEZIONE I -COSTITUZIONE -</b>	<b>17</b>
a) Atto costitutivo	18
b) Statuto di associazione di volontariato	19
c) Atto costitutivo di associazione di promozione sociale	23
d) Statuto di associazione di promozione sociale	24
e) Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale	27
f) Richiesta registrazione	28
g) Modello F23	29
h) Domanda di iscrizione nel registro Regionale del Volontariato	30
i) Documentazione da allegare alla domanda	31
l) Istanza iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS	32
m) Dichiarazione sostitutiva per iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS	33
<b>SEZIONE II</b>	
<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>37</b>
<b>1. LA CONTABILITÀ</b>	<b>38</b>
1.a) I documenti contabili	38
1b. Vidimazione dei registri	40
<b>2. BILANCIO</b>	<b>40</b>
2a. Forma del bilancio	41
2b. Criteri generali di redazione del bilancio	42
2c. Procedura di approvazione del bilancio	43
2.d Tempi di approvazione del bilancio	43
<b>3. ASPETTI FISCALI</b>	<b>43</b>
3.a Imposte dirette	44

3.b Imposte indirette	44
3.c Attività commerciali e regime IVA	46
3.d Erogazioni liberali in favore di ODV	48
3.e Rimborso spese ai volontari	50
3.f Scadenze fiscali	51
<b>4. LA PRIVACY</b>	<b>52</b>
4.a Nozioni generali	52
4.b I soggetti	52
4.c I dati	52
4.d Trattamento e circolazione dei dati	54
4.e Le misure di sicurezza	55
4.f Le sanzioni	55
<b>5. INDICAZIONI OPERATIVE</b>	<b>57</b>
5.a Raccolta pubblica di fondi	57
5.b Contributi da enti pubblici	58
<b>APPENDICE ALLA SEZIONE II - FUNZIONAMENTO -</b>	<b>60</b>
a) istanza di accesso agli atti amministrativi ex L. 241/90	61
b) domanda di adesione ad associazione di volontariato	61
c) Richiesta di svolgimento di attività di volontariato	61
d) convocazione Consiglio Direttivo	62
f) Avviso di convocazione assemblea ordinaria/straordinaria	62
g) delega	63
h) verbale assemblea ordinaria	63
i) verbale di assemblea straordinaria	63
l) Modulistica contabile	64
m) Modulistica sulla privacy	69
<b>SEZIONE III</b>	
<b>SCIoglimento</b>	<b>80</b>
<b>APPENDICE ALLA SEZIONE III- SCIoglimento -</b>	<b>81</b>
1 - Verbale di Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo	82
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>84</b>
Legge 11 agosto 1991 N. 266	85
Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 217 /E del 30 novembre 2000	90

# Presentazione

Il CSV Basilicata, Centro di Servizio al Volontariato costituito ai sensi della L.266/91 al fine di promuovere, sostenere e qualificare l'attività del Volontariato lucano, offre i propri servizi - informazione, consulenza, promozione, formazione, sostegno alla progettazione sociale - a tutte le Organizzazioni di Volontariato (O.d.V.) che operano sul territorio della regione.

Dall'istituzione, 1997, ad oggi sono state maturate esperienze e acquisiti saperi che gli consentono di realizzare non solo servizi efficienti ed efficaci ma anche sufficientemente flessibili per adeguarli, per quanto possibile, ai bisogni delle O.d.V. e dei loro Volontari.

Con il contributo offerto dai propri collaboratori, il CSV Basilicata ha aggiornato uno strumento che nel corso di questi ultimi anni ha riscosso largo consenso e ricevuto ampie attestazioni di utilità tanto da essere adottato anche da altri CSV: "Come si fa?... è facile!", di cui la presente pubblicazione rappresenta la quarta edizione.

Oltre alle novità legislative intervenute successivamente alle tre precedenti edizioni, la presente si è arricchita delle indicazioni maturate attraverso i contatti e le relazioni che caratterizzano l'articolata esperienza del CSV nei propri ambiti di intervento e nelle diverse aree territoriali della Basilicata, nonché dei suggerimenti pervenuti da diversi soggetti interessati a migliorare i nostri strumenti e servizi.

La guida offre informazioni sintetiche, modulistica tipo degli atti fondamentali per costituire una Organizzazione di Volontariato o una Associazione di Promozione Sociale ed esempi di adempimenti che la loro gestione quotidiana richiede sia per i rapporti esterni che interni.

Come è stato ampiamente riconosciuto è uno strumento immediatamente fruibile che contribuisce ad accrescere le possibilità di autonomia dei destinatari, pertanto anche in questa nuova edizione la guida conserva la caratteristica di un pratico vademecum col quale il CSV Basilicata intende accompagnare le associazioni in via di costituzione o di nuova costituzione, i volontari o gli aspiranti tali ad addentrarsi nella conoscenza del che fare e come fare.

Oltre a costituire una risorsa affidabile da conoscere e utilizzare quando serve per trovare risposte alle molteplicità di interrogativi che possono insorgere, la guida può offrire anche la possibilità di mettere meglio a fuoco il reale bisogno e valutare le opportunità di scelta: basti pensare, per esempio, alla valutazione del tipo di associazione più rispondente agli obiettivi che si sono riproposti i costituenti, ai diversi iter costitutivi possibili (Atto notarile - Ufficio del Registro), agli adempimenti amministrativi e contabili relativi a contributi, raccolta fondi, proventi da attività marginali o connesse, ai controlli possibili, alle responsabilità anche personali degli amministratori, ecc..

In ogni caso tutte le informazioni riportate nella guida potranno trovare momenti di ulteriore e più diretto approfondimento contattando operatori e consulenti del CSV Basilicata che offre una molteplicità di servizi, tra loro coordinati, altamente qualificati e mirati, in grado di dare tutte le informazioni necessarie, l'assistenza e il supporto adeguato alle diverse esigenze delle organizzazioni di volontariato.

Anche questa nuova edizione della guida è stata realizzata grazie all'impegno e alla collaborazione di più persone che in forma diversa hanno contribuito alla sua realizzazione. Cogliamo l'occasione per ringraziarli.

*Il Presidente*

*dott. Mario Sarli*

## Alcuni chiarimenti

L'attività di volontariato, così come delineata nell'art. 2 della L. 266/91 (legge quadro sul volontariato), è l'attività svolta *"in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà"*.

La legge individua delle caratteristiche ben precise affinché l'attività possa qualificarsi come attività di volontariato: la stessa deve essere prestata **personalmente**, senza la percezione di **alcun corrispettivo**, in **forma associata**, e per **scopi solidaristici**.

Quest'ultimo aspetto è evidentemente incompatibile con il perseguimento di uno scopo di lucro da parte del volontario o dell'organizzazione della quale fa parte.

In sostanza, l'organizzazione di volontariato non può ripartire tra i propri aderenti le somme pervenute al patrimonio comune a qualsiasi titolo né può offrire agli stessi, quale corrispettivo della partecipazione, utilità apprezzabili sul piano economico, anche diverse dal denaro.

Chiarito ciò, deve osservarsi che la legge non prevede rigide forme attraverso le quali deve svolgersi l'attività in questione.

L'art. 3, infatti, prevede che "E' considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti".

Chi vuole creare una organizzazione di volontariato, quindi, può **scegliere** la forma giuridica che ritenga più adeguata, purché sia compatibile con lo scopo solidaristico e con le prescrizioni contenute nella legge, con riferimento ai principi di democraticità, partecipazione, trasparenza e chiarezza delle regole interne.

La forma più utilizzata e più funzionale è l'**associazione**, prevista e disciplinata dal codice civile (artt. 11 e seguenti).

Essa si costituisce mediante la stipulazione di un contratto denominato **atto costitutivo**, tra due o più parti (persone fisiche o anche persone giuridiche).

Il funzionamento dell'associazione è regolato da un altro atto, adottato dall'Assemblea dell'associazione costituita, denominato **statuto**.

L'associazione può essere di due tipi: riconosciuta o non riconosciuta.

Il riconoscimento, che comporta l'acquisizione da parte dell'associazione della c.d. "personalità giuridica", può avvenire in virtù di decreto del Presidente della Repubblica, per quelle associazioni che operino su tutto o su gran parte del territorio nazionale, o di deliberazione del Consiglio regionale, per le associazioni che operino sul territorio di una determinata regione.

L'acquisizione della "personalità giuridica" comporta l'autonomia, sul piano giuridico, del soggetto-associazione rispetto ai soggetti-associati che ne fanno parte, ed anche la separazione del patrimonio sociale da quello degli associati.

In tal modo, per le obbligazioni assunte dall'associazione risponde solo quest'ultima, con il proprio patrimonio, e non anche i soci, come avviene per le associazioni non riconosciute.

Le associazioni di volontariato possono iscriversi nel Registro regionale del volontariato, tenuto da ciascuna regione ed istituito in forza della L. 266/91.

L'iscrizione al Registro determina l'acquisizione della qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di utilità Sociale) automaticamente, senza necessità di inserimento nel c.d. elenco delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, e dà diritto al godimento dei

benefici fiscali previsti per tali organismi dal D.lgs. 460/97 ed alla scelta del regime più favorevole tra quello previsto dal citato D.lgs. 460/97 e quello previsto dalla L. 266/91.

L'iscrizione nel registro Regionale del Volontariato viene disposta con deliberazione della Giunta Regionale, sulla base dell'accertamento della osservanza, da parte dell'associazione aspirante, delle prescrizioni previste dalla L. 266/91.

Nella prima Sezione della Guida saranno esplicate tutte le fasi della costituzione dell'associazione di volontariato, con un riferimento anche alla associazione di promozione sociale, che costituisce una tipologia di organizzazione ormai piuttosto diffusa in ambito regionale e nazionale e che presenta numerosi tratti in comune con il volontariato.

Nella seconda Sezione si illustreranno le problematiche attinenti alla gestione fiscale, contabile ed amministrativa dell'associazione.

Nella terza Sezione sarà trattato lo scioglimento dell'Associazione.

La forma associativa, comunque, consente una gestione semplice ed essenziale, che non comporta particolari problemi.


In sostanza, occorre seguire poche regole importanti per poter far funzionare correttamente l'associazione!

#### *Area Consulenza*

*Dott.ssa Sara Ulivi, avv. Domenico Potenza, avv. Francesca Dimita, dott. Andrea Quaiattini, avv. Gianfranco Cascella, dott.ssa Maria Teresa Calamiello*

# SEZIONE I

## COSTITUZIONE



## 1. Costituzione associazione di volontariato

Nella maggior parte dei casi, l'associazione di volontariato costituisce la naturale evoluzione di un gruppo informale di persone (anche solo tre o quattro), che, accomunate dalla stessa idea e dalla stessa tensione verso gli altri, decidono di dar vita ad una struttura organizzata allo scopo di svolgere attività di volontariato in uno o più degli ambiti contemplati dalla L. R. 12.1.2000 n. 1 (sociale, civile e culturale).

In particolare, la citata legge prevede che nell'ambito sociale rientrino le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie, nell'ambito civile le attività finalizzate a migliorare la qualità della vita, a promuovere i diritti, a prevenire le ipotesi di rischio ed a tutelare l'ambiente, mentre nell'ambito culturale le attività finalizzate alla valorizzazione ed alla tutela della cultura, del patrimonio storico, artistico e monumentale.

Una volta stabilito che la forma migliore per poter perseguire lo scopo solidaristico comune è quello di creare appunto un organismo dotato di una organizzazione autonoma, il gruppo dovrà individuare, in concreto, la tipologia di organismo da costituire, considerato che la legge 266/91 lascia completa libertà nella scelta della struttura organizzativa da adottare per svolgere l'attività di volontariato.

Come già in precedenza sottolineato, senza dubbio l'associazione codicistica è lo strumento più semplice e funzionale a tale scopo.

### 1.a Redazione atto costitutivo

Il primo passo da compiere per costituire una associazione di volontariato è quello di **stipulare** il c.d. contratto associativo, che dà origine appunto all'associazione e che viene comunemente denominato **atto costitutivo**.

E' opportuno precisare che non è richiesta alcuna formalità per la stipulazione (né atto pubblico né scrittura privata autenticata), essendo sufficiente scrivere il contratto seguendo lo schema allegato (**allegato a**) in appendice alla Sezione e sottoscriverlo.

E' necessario che l'atto venga sottoscritto da tutti gli aderenti al momento della costituzione.

Lo stesso, invece, non deve essere sottoscritto da tutti coloro che entrino a far parte dell'associazione in un momento successivo.

L'atto va conservato e custodito tra i documenti dell'associazione.

Esso, infatti, rappresenta l'atto originario della stessa e consente anche a coloro che aderiscano successivamente e dopo anni di individuare con precisione il momento della nascita dell'associazione.

Nell'atto costitutivo devono essere riportati nome e cognome di ciascuno dei sottoscrittori, la data di nascita ed il codice fiscale.

Devono essere indicati la denominazione, la sede legale e, sinteticamente, scopo sociale ed attività che l'associazione intende svolgere.

Deve, inoltre, essere riportato l'ammontare della prima quota associativa da versare ed i nominativi di coloro che andranno a ricoprire le cariche sociali (Presidente e componenti del Consiglio Direttivo).

### 1.b Redazione statuto

Il successivo passaggio è quello di individuare le regole per il funzionamento dell'associazione.

A tal fine, occorre redigere uno **Statuto**, seguendo lo schema allegato (**allegato b**) sempre in appendice alla Sezione e convocare la prima Assemblea degli associati per procedere alla approvazione dello stesso.

E' molto importante darsi regole certe, anche se non troppo rigide e vincolanti.

Soprattutto all'inizio, infatti, la struttura ha bisogno di una certa elasticità per operare ed entrare a regime.

Bisogna comunque rispettare tutte le prescrizioni contenute nella L. 266/91 e per fare ciò è sufficiente seguire il predetto schema.

Ove si sentisse l'esigenza di prevedere particolari regole di funzionamento, è consigliabile rivolgersi ai consulenti del CSV BASILICATA, presso la Delegazione territoriale competente (Potenza e Matera), per accertarsi se le stesse siano compatibili con la L. 266/91.

Ciò soprattutto al fine di poter chiedere ed ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato, che consente di usufruire di numerose agevolazioni fiscali, oltre che di stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Lo Statuto deve contenere la denominazione e la sede legale dell'associazione, l'indicazione dettagliata dello scopo sociale e delle attività che l'associazione intende svolgere per perseguirlo.

Devono poi essere indicati i diritti ed i doveri degli associati, le modalità di adesione e quelle di esclusione degli stessi, gli organi sociali, la tipologia di gestione contabile, la forma assicurativa adottate per tutelare i soci e le modalità di scioglimento dell'associazione.

Gli organi sociali devono essere almeno i seguenti: l'Assemblea, che è costituita da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione, alla quale spettano tutte le decisioni importanti e fondamentali per la vita associativa; il Consiglio Direttivo che è l'organo di direzione e si occupa della gestione economica ed amministrativa il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione e che ha poteri limitati di direzione e gestione.

Accanto a tali organi possono esserne previsti degli altri:

1. il Tesoriere, che si occupa in modo specifico della cassa dell'associazione e della contabilità, anche se la redazione sia del rendiconto di gestione annuale che dell'eventuale bilancio di previsione spetta al Consiglio Direttivo,
2. il Segretario, che si occupa della tenuta dei libri sociali e della redazione, raccolta e custodia dei verbali delle assemblee,
3. il Collegio dei Revisori, che verifica la regolarità della gestione contabile;
4. il Collegio dei Probiviri, che si occupa delle controversie insorte in seno all'associazione.

Tali ultimi organi, non essendo necessari, potrebbero appesantire l'organizzazione.

E' necessario indicare quale regime contabile venga adottato.

**Δ Attenzione:** *Le strutture più semplici possono prevedere solo un rendiconto annuale di gestione ed evitare, invece, la redazione del bilancio preventivo, non necessario e vincolante per l'attività da svolgere nell'anno successivo.*

La programmazione annuale delle attività ben potrà avvenire sotto forma di relazione programmatica redatta dal Consiglio ed approvata dall'Assemblea.

E' necessario prevedere l'assicurazione per tutti i soci che prestino attività di volontariato, ricorrendo a quelle formule a basso costo previste da quasi tutte le Compagnie assicuratrici.

Nell'ipotesi di scioglimento, è obbligatorio prevedere la devoluzione del patrimonio associativo ad organismo od associazione con scopi analoghi.

E' bene precisare che nello Statuto non si può prevedere alcuna forma di differenziazione o discriminazione tra gli aderenti, nel senso che ciascuno deve poter partecipare alla vita associativa in modo pieno e senza limitazioni e che debba godere dei diritti e soggiacere agli obblighi senza distinzioni di sorta.

E' altrettanto importante precisare che non può essere prevista alcuna distribuzione, sia pure indiretta, di eventuali avanzi di gestione, che dovranno necessariamente essere impiegati nell'attività.

## 2. Costituzione associazione di promozione sociale

Brevemente, si forniranno alcune indicazioni sulla costituzione dell'associazione di promozione sociale.

Tale particolare tipologia di associazione è prevista e disciplinata dalla L. 383/2000.

Essa presenta molti punti di contatto con l'associazione di volontariato, ma si differenzia dalla stessa in maniera sostanziale con riferimento alla natura ed al contenuto dell'attività, alla individuazione dei beneficiari della stessa e ad alcune specifiche previsioni, non contemplate dalla L. 266/91.

Ed, infatti, al contrario di quanto accade nell'associazione di volontariato, delle prestazioni erogate e delle attività svolte possono beneficiare anche solo gli stessi aderenti.

L'associazione, inoltre, potrà impiegare in attività altamente specialistiche, anche prevedendo un corrispettivo, i propri associati che possiedano la qualifica professionale e lavorativa specificamente richiesta.

Anche le associazioni di promozione sociale hanno diritto ad alcune agevolazioni fiscali (minori di quelle previste per gli organismi di volontariato), laddove si iscrivano nel Registro delle Associazioni di promozione sociale, istituito presso ciascuna regione.

La costituzione è sempre preceduta dall'incontro informale di un gruppo di persone con scopi comuni, che decidono di dar vita ad un organismo stabile ed organizzato per realizzare gli scopi medesimi.

### 2.a Redazione atto costitutivo.

Anche in questo caso, il primo passo da compiere è quello di stipulare il contratto sociale o atto costitutivo, che dà origine all'associazione.

Tale atto deve essere redatto (sulla base dello schema allegato **[allegato c]** in appendice alla Sezione) e sottoscritto da tutti gli aderenti.

Coloro che invece entreranno a far parte dell'associazione in un momento successivo non dovranno sottoscriverlo.

Lo stesso non soggiace ad alcuna particolare formalità, nel senso che può essere redatto nella forma della scrittura privata e non in quella dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Deve contenere necessariamente l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e codice fiscale di coloro che lo sottoscrivono.

Deve, inoltre, contenere la indicazione della denominazione e della sede legale dell'associazione, in forma sintetica gli scopi e le attività della stessa, l'ammontare della prima quota associativa ed il nome e cognome di coloro che rivestiranno cariche associative (almeno Presidente e Consiglio Direttivo).

## 2.b Redazione statuto

Successivamente, anche nel caso della promozione sociale, occorre individuare le regole per il funzionamento dell'associazione.

Si dovrà predisporre, quindi, uno **Statuto**, la cui redazione potrà avvenire seguendo lo schema allegato **[allegato d]** sempre in appendice alla Guida.

Si dovrà, poi, convocare la prima Assemblea degli associati per approvarlo.

Nella redazione dello statuto occorre conformarsi alle prescrizioni della L. 383/2000.

Il funzionamento dell'associazione, in primo luogo, dovrà ispirarsi ai principi di democraticità e partecipazione.

Lo Statuto, inoltre, dovrà contenere: la denominazione e la sede legale dell'associazione, la indicazione dettagliata dello scopo sociale e delle attività che l'associazione intende svolgere per perseguirlo, i diritti e gli obblighi degli associati, le modalità di adesione e quelle di esclusione degli stessi, gli organi sociali, la tipologia di gestione contabile, le modalità di scioglimento dell'associazione.

Gli organi sociali dovranno essere i seguenti: Assemblea, che è l'organo sovrano dell'associazione, alla quale spettano tutte le decisioni importanti e fondamentali per la vita associativa, costituito da tutti gli associati; il Consiglio Direttivo, che è l'organo di direzione e si occupa della gestione economica ed amministrativa; il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione e che ha poteri limitati di direzione e gestione.

Le Associazioni possono anche prevedere solo un rendiconto annuale di gestione e evitare la redazione del bilancio preventivo, non necessario e vincolante per l'attività da svolgere nell'anno successivo.

La programmazione annuale delle attività ben potrà avvenire sotto forma di relazione programmatica redatta dal Consiglio ed approvata dall'Assemblea.

Nella ipotesi di scioglimento, è obbligatorio prevedere la devoluzione del patrimonio associativo ad organismo o associazione con scopi analoghi.

E' bene precisare che nello Statuto non si può prevedere alcuna forma di differenziazione o discriminazione tra gli aderenti, nel senso che ciascuno deve poter partecipare alla vita associativa in modo pieno e senza limitazioni e che debba godere dei diritti e soggiacere agli obblighi senza distinzioni di sorta.

E' altrettanto importante precisare che non può essere prevista alcuna distribuzione, sia pure indiretta di eventuali avanzi di gestione, che dovranno necessariamente essere impiegati nell'attività.

Le prestazioni rese dagli associati sono assolutamente spontanee e gratuite.

L'associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati.

Gli associati, tuttavia, a differenza di quanto accade nelle associazioni di volontariato, laddove portatori di conoscenze e professionalità specialistiche possono anche svolgere prestazioni retribuite in favore dell'associazione.

Ciò, tuttavia, potrà avvenire solo in caso di particolare necessità.

Occorrerà, quindi, motivare compiutamente la scelta di ricorrere alle prestazioni di lavoro autonomo di alcuni associati, indicando le ragioni di "particolare necessità".

**△ Attenzione:** La conformità dello statuto a queste regole e prescrizioni consentirà all'associazione di richiedere ed ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale o Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale, a seconda dell'estensione

*territoriale della attività, che dà diritto al godimento dei benefici fiscali previsti dalla legge 383/2000.*

La Regione Basilicata non ha ancora istituito tale Registro, sicché le associazioni di promozione sociale sorte ed operanti nel territorio regionale, al momento, non possono iscriversi.

E' comunque opportuno adottare uno statuto rispettoso della citata legge, in modo da poter procedere subito all'iscrizione, laddove fossero finalmente istituiti.

### 3. Adempimenti fiscali e amministrativi

#### 3.a Registrazione

Prima di poter richiedere l'iscrizione nel registro regionale del Volontariato, occorre "registrare" sia l'atto costitutivo che lo statuto presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

E' opportuno che anche le associazioni che non intendono iscriversi al suddetto Registro effettuino la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto, allo scopo di attestare ufficialmente la data della costituzione.

La registrazione è una operazione molto semplice ed è assolutamente gratuita per le associazioni di volontariato.

L'art. 8 della L. 266/91, infatti, prevede espressamente che le suddette associazioni sono esenti dalla imposta di bollo e dalla **imposta di registro**, che è appunto quella che viene richiesta dall'Agenzia delle Entrate per la registrazione di qualunque contratto.

L'Ufficio registra l'atto, trattiene un originale e restituisce l'altro. La registrazione avviene in tempo reale o in differita, a seconda dell'organizzazione dell'Ufficio.

#### **Come registrare un atto**

*Prima di richiedere all'ufficio la registrazione della scrittura privata, si devono pagare le imposte dovute utilizzando il modello F23 (le organizzazioni di volontariato ne sono esenti, salvo per i diritti di segreteria che sono a carico di tutti). Il pagamento va effettuato in banca, alla posta o presso il concessionario della riscossione. Una volta effettuato il pagamento, il contribuente deve presentare all'Ufficio:*

- 1\_ l'atto da registrare, in almeno due originali, su ognuno dei quali vanno applicate le marche da bollo (bollo da 14,62 euro ogni 4 facciate oppure ogni 100 righe, di entrambe le copie. Le Organizzazioni di volontariato e le Onlus ne sono esenti);*
- 2\_ i modelli di richiesta di registrazione (mod. 69 e mod. RR);*
- 3\_ la ricevuta di versamento (copia del modello F23).*

#### 3.b Codice fiscale.

Sempre nella stessa occasione, si dovrà richiedere all'Agenzia il rilascio del codice fiscale dell'associazione (**allegato e**).

Anche tale operazione è assolutamente gratuita e si effettua in giornata.

**Δ Attenzione:** *il tagliando con il codice fiscale dell'Associazione contiene anche i dati relativi al Presidente e alla sede legale. Ogni volta che cambia il Presidente o viene trasferita la sede, vanno indicati i nuovi dati all'Ufficio delle Entrate, perchè siano cambiati su tale tagliando.*

**Δ Attenzione:** *Avere il CF non significa essere una Persona Giuridica e non obbliga alla compilazione della dichiarazione dei redditi ma è indispensabile per:*

- acquistare beni con fattura;*
- intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);*
- stipulare contratti di locazione;*
- richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;*
- erogare compensi;*
- versare ritenute d'acconto;*

*compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che per dipendenti (mod. cud);  
percepire dividendi;  
esercitare attività commerciali occasionali;  
sfruttare la clausola del TUIR secondo cui si può chiedere un corrispettivo per un servizio che non diventa attività commerciale se il corrispettivo non supera i costi vivi (non si compie attività commerciale, non dovendo compilare l'UNICO, si devono documentare i costi con i giustificativi di spese che necessitano del C.F.)*

### 3.c Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato.

Una volta registrati atto costitutivo e statuto ed ottenuto il codice fiscale, si può procedere alla redazione e presentazione della domanda di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato.

La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale e stilata sulla falsa riga del modello allegato (**allegato f**) in appendice.

Alla stessa dovranno essere allegati una serie di documenti, anch'essi analiticamente indicati nell'appendice.

E' importante non omettere alcuna delle dichiarazioni richieste, sottoscriverle tutte ed allegare l'atto costitutivo e lo statuto registrati.

La sottoscrizione sia della domanda che delle dichiarazioni dovrà essere effettuata dal Presidente dell'associazione, che è anche il legale rappresentante della stessa.

Laddove la domanda sia stata compilata correttamente e compiutamente e lo statuto sia conforme alle prescrizioni della L. 266/91, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, allora l'iscrizione sarà disposta dalla regione.

In particolare, l'organo che concede l'iscrizione e che compie la valutazione in ordine alla rispondenza dell'attività che l'associazione andrà a svolgere, delle sue modalità, della sua organizzazione interna, ecc. alla L. 266/91 e alla L.R. 1/2000, è la Giunta regionale, che provvede con deliberazione.

Tra la data di presentazione della domanda e la adozione della delibera di iscrizione, di norma, passano due o tre mesi.

L'iscrizione al Registro riveste una notevole importanza per le associazioni di volontariato.

Essa, infatti, consente di acquisire la qualifica di ONLUS di diritto, di instaurare rapporti di collaborazione con Enti pubblici, attraverso la stipula di convenzioni (art. 5 L.R. 1/2000), e di usufruire dei contributi erogati dalla Regione.

### 3.d Iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS

**△ Attenzione:** ONLUS, acronimo di ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE, è uno status **ESCLUSIVAMENTE** fiscale, ciò vuol dire che la ONLUS non rappresenta in se un soggetto giuridicamente autonomo e rilevante.

Per una OdV che non ha proceduto all'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato e per tutti gli altri Enti previsti all'art.10 D.Lgs. 460/97 è possibile richiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS.

L'istanza dovrà essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate – Regione Basilicata su apposito modello allegato (**allegato L**) in appendice, mediante raccomandata in plico senza busta .

La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve essere corredata dei seguenti documenti:

- copia registrata dell'Atto Costitutivo e copia registrata dello Statuto;
- o in alternativa dichiarazione di cui all'allegato M.

### 3.e Partita IVA (eventuale)

La partita IVA è necessaria **solo se si svolge attività commerciale abituale** (dpr 633/72 art. 1 e 5.) Non è necessaria per alcune **attività escluse** dal campo di applicazione dell'imposta:

1. **norma generale:** le attività commerciali *occasionalì*: l'occasionalità dell'attività non è definita per legge infatti esistono numerosissimi contenziosi.
2. **tutti gli enti non commerciali:** i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (che sono esclusi da qualsiasi altro tributo e non concorrono al reddito);
3. **tutti gli enti non commerciali:** i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali (che sono esclusi da qualsiasi altro tributo e non concorrono al reddito);
4. **associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (che rispettano certe clausole):** attività istituzionali effettuate a pagamento nei confronti degli associati (che non concorrono neanche al reddito);
5. **associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (che rispettano certe clausole):** cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (che non concorrono neanche al reddito);
6. **solo le onlus:** le operazioni pubblicitarie svolte a beneficio dell'associazione;

**Δ Attenzione:** *Se si è in possesso di partita IVA si diventa automaticamente un soggetto che esercita attività commerciale **abituale**, e si è costretti ad applicare la normativa IVA per qualsiasi prestazione di tipo commerciale, anche se effettuata una volta sola.*

La partita IVA si ottiene facendo domanda all'Agenzia delle Entrate con il modulo AA7/7, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante e dello statuto completo di atto costitutivo.

**Δ Attenzione:** *Chi possiede P. IVA deve aprire un Conto Fiscale (cfr. DM 567/93; L 413/91 art78).*

Per le **organizzazioni di volontariato**, la circolare n. 217/E (vedi appendice) del Ministero delle Finanze del 30 novembre 2000 ha chiarito che:

1. tutte le operazioni anche a pagamento effettuate dalle O.d.V. sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA;
2. Le normative attuali non riconoscono, invece, alcuna esenzione specifica per quanto attiene all'IVA da corrispondere all'atto dell'acquisto di beni e servizi; in tale circostanza l'Associazione di volontariato è assimilabile al consumatore finale e l'IVA pagata, pertanto, resta a carico dell'organizzazione senza che possa essere esercitato alcun diritto alla detrazione.  
L'unica eccezione risulta rappresentata dalla ipotesi di acquisto di beni mobili registrati:

con circolare n.3 del 25/02/92, il Ministero delle Finanze - nel fornire chiarimenti in ordine alla applicazione delle agevolazioni fiscali riconosciute a favore delle organizzazioni di volontariato dalla L. 266/91 - ha espressamente affermato che: "nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni effettuate nei confronti di dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri e natanti di soccorso, attesta la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolte.

Solo nei casi previsti dalla circolare sarà pertanto possibile, per l'organizzazione di volontariato, acquistare senza IVA.

Tra l'altro, non essendo tale agevolazione espressamente enunciata dal D.P.R. 633/72 (che, come noto, detta la disciplina dell'Imposta sul valore aggiunto) sarà necessario che il soggetto cedente i beni mobili registrati faccia esplicito riferimento in fattura all'Art. 8 L.266/91.

E' doveroso, in proposito, segnalare che l'orientamento ministeriale espresso con la circolare n. 3/92 è stato confermato con Risoluzione Ministeriale n. 8 del 8 settembre 1998 n. 138/E nella quale, in risposta al quesito avanzato da una associazione di volontariato per le malattie cardiovascolari, è stato affermato che l'acquisto di apparecchiature mediche da parte di una organizzazione di volontariato per le malattie cardiovascolari non fruisce dell'agevolazione sopra richiamata non trattandosi, appunto, di beni mobili registrati.

Per le **onlus**, le agevolazioni (comprese quelle che prevedono l'esenzione dell'IVA) spetteranno con riferimento a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data di presentazione della comunicazione prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 460/97 .

# **APPENDICE ALLA SEZIONE I**

## **- Costituzione -**

**a) Atto costitutivo di associazione di volontariato**

Oggi ..... (giorno/mese/anno) presso..... (indicare luogo), i sottoscritti:

1) Rossi Mario, nato a ....., il....., residente a.. ....., via.....  
C.F.....

2) Verdi Luigi, nato a....., il....., residente a ....., via..... C.F.....  
ecc.....

si sono riuniti in Assemblea per costituire un'Associazione di volontariato  
senza fini di lucro denominata ".....", avente lo scopo di (riportare in forma sintetica  
scopo ed attività che saranno svolte per conseguirlo)  
.....

I presenti hanno convenuto che:

a) l'associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto, che sarà approvato  
dall'Assemblea degli associati;

b) per l'anno in corso la quota sociale è stabilita in euro .....

c) vengono eletti componenti del Consiglio Direttivo (almeno 3) i signori:

1) .....

2) .....

3) .....

che accettano l'incarico.

d) viene eletto Presidente il sig. ...., che accetta l'incarico.

I suddetti organi rimarranno in carica per ..... (non più di tre anni)

e) trattandosi di Associazione di Volontariato costituita esclusivamente per fini di solidarietà, si  
chiede l'esenzione dai bolli e dalle imposte di registro ai sensi dell' art.8 della l. 266/1991.

**FIRME** (di tutti gli aderenti fondatori)

.....  
.....  
.....  
.....

## **b) Statuto di associazione di volontariato**

### Art. 1 - Denominazione

*E' costituita l'associazione di volontariato denominata ".....", con sede in ..... (Comune), alla via ..... , avente durata illimitata.*

*Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune o di altri Comuni, nonché istituire sedi e sezioni distaccate, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.*

### Art. 2 - Disciplina

*L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266, che ne costituiscono le principali fonti regolatrici, salva l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle Leggi Statali e Regionali.*

*Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati, anche nei rapporti che questi , per il ruolo interno all'associazione, fossero abilitati a stabilire per conto della stessa nei confronti di terzi.*

*L'applicazione dello statuto va fatto in coerenza sia con i canoni interpretativi di cui all'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile che con i criteri generali stabiliti in materia di interpretazione dei contratti.*

### Art. 3 - Scopo

*L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, anche indiretto, democrazia, solidarietà, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni degli aderenti (salvo il rimborso spese anticipate dal socio, in nome e per conto dell'associazione, entro limiti preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo) i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.*

*Le prestazioni degli aderenti non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario dell'attività.*

*L'associazione si avvarrà, quindi, in modo determinante e prevalente dell'attività gratuita dei propri aderenti.*

*Lo scopo sociale è il seguente: .....*

*Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei limiti previsti dalla L. 266/91 e dalla L.R. 01/2000.*

### Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati.

*All'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia che condividano lo scopo sociale e che si impegnino a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione dello stesso, nei limiti delle proprie possibilità.*

*Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e, tanto alle donne quanto agli uomini, sono garantite le pari opportunità.*

*La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione, ed in particolare del qui affermato principio fondamentale secondo cui il socio deve prestare la sua attività a titolo completamente gratuito e con esclusione di qualsivoglia corrispettivo o vantaggio, anche da parte od a carico dei terzi beneficiari. Essa va diretta al Consiglio direttivo, che la esamina e, previa verifica dei requisiti, ne dispone l'accoglimento. L'eventuale rigetto deve essere motivato.*

*Il conseguente status di socio esclude l'instaurazione con l'Associazione di qualsivoglia rapporto di natura economica, sia nelle forme del lavoro dipendente che autonomo.*

*La preesistenza o sopravvenienza di un tale rapporto esclude a sua volta l'acquisizione o il mantenimento dello status di socio.*

*L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.*

*La qualifica di socio si perde per :*

- Recesso;
- Decesso;

- *Esclusione deliberata dagli organi competenti a causa di comportamenti in palese contrasto con gli scopi sociali e con le regole dell'Associazione, oltre che per morosità.*

*L'esclusione è proposta all'assemblea dei soci dal Consiglio direttivo previa contestazione scritta degli addebiti ed assegnazione di un termine per la replica del socio.*

*L'assemblea delibera sulla stessa nella prima seduta successiva*

*Il recesso deve essere comunicata al Consiglio direttivo in forma scritta almeno ..... mesi prima dello scadere dell'anno in corso.*

*Il Consiglio direttivo potrà accogliere le dimissioni non presentate nei termini per ragioni particolari.*

#### Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

*I diritti degli associati sono i seguenti:*

- 1) partecipare alle Assemblee, con diritto di voto;*
- 2) eleggere i componenti degli organi associativi;*
- 3) essere eletti alle cariche sociali;*
- 4) concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;*
- 5) essere informati e di accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;*
- 6) recedere dal contratto in qualunque momento.*

*Gli obblighi degli associati sono i seguenti:*

- 1) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;*
- 2) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento dello scopo sociale con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito;*
- 3) versare le quote associative;*
- 4) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'Associazione.*

#### Art. 6 - Contributo associativo

*Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo né è rivalutabile.*

*I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.*

#### Art. 7 - Organi sociali

*Gli organi dell'Associazione sono:*

- L'Assemblea degli associati;*
- Il Consiglio Direttivo;*
- Il Presidente.*

#### Art. 8 - Assemblea

*L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.*

*E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa Assemblea.*

*L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del programma delle attività per l'anno successivo.*

*La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l'elenco delle materie da trattare, a mezzo avviso affisso nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima, ovvero a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail almeno 5 giorni prima.*

*L'Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 degli associati ovvero almeno 1/3 componenti del Consiglio direttivo.*

*In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.*

*All'Assemblea compete:*

- l'approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio consuntivo;
- la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la elezione del Presidente;
- la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- la determinazione della quota associativa o di altri eventuali contributi a carico dei soci;
- ogni determinazione circa la destinazione degli eventuali disavanzi di gestione;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa, anche nella ipotesi di estinzione dell'associazione;
  - la revoca motivata del presidente e/o gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è straordinaria quando delibera su: modifica dello statuto e dell'atto costitutivo e scioglimento e liquidazione dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza almeno dei due terzi degli associati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria, invece, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in ambedue i casi delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato.

Ciascun associato non può avere più di una delega.

#### Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di .....(sette) membri eletti dall'Assemblea che restano in carica per ..... anni (non più di cinque).

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti solo una volta. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Alle riunioni possono essere invitati esperti con voto consultivo.

In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, sottoposta comunque alla ratifica dell'Assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, non meno di ..... (due) volte all'anno.

Ai fini della validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio realizza gli obiettivi programmatici individuati dall'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo, inoltre, compete ogni determinazione in ordine all'organizzazione dell'Associazione, lo svolgimento, su delega, dei compiti del Presidente, l'acquisizione di collaborazioni e consulenze, la redazione del bilancio consuntivo, l'ammissione e l'esclusione degli associati.

In generale, al Consiglio sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

#### Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Al Presidente compete l'amministrazione dell'Associazione, sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull'attività svolta.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

Può essere revocato con deliberazione dell'Assemblea.

#### Art. 11 - Il Patrimonio e le risorse economiche

*Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:*

- a) quote associative deliberate dall'Assemblea;*
- b) contributi dei privati;*
- c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;*
- d) contributi di organismi internazionali;*
- e) donazioni e lasciti testamentari;*
- f) rimborsi derivanti da attività convenzionate;*
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'associazione e sono accettate dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto e nel rispetto di quanto previsto nella L. 266/1991 e della L.R. 1/2000.*
- h) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;*
- i) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;*
- l) ogni altro tipo di entrata ammessa dalla L. 266/1991 e della L.R. 1/2000.*

#### Art. 12 - Erogazioni, donazioni e lasciti

*Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti testamentari e dei legati delibera l'Assemblea, in armonia con le finalità dell'Associazione.*

#### Art. 13 - Bilancio

*L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.*

*Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile di ogni anno all'Assemblea la relazione delle attività nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.*

*L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni di volontariato che per statuto sociale o regolamento perseguono scopi analoghi.*

*L'Associazione ha, altresì, l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse previste dallo statuto sociale.*

#### Art. 14 - Assicurazione

*L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, deve assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.*

#### Art. 15 - Scioglimento

*In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore come previsto dall'art.5 comma 4 della L. 266/91.*

*Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria.*

#### Art. 16 - Disposizioni finali

*Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di associazioni e di enti commerciali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.*

**c) Atto costitutivo di associazione di promozione sociale**

Oggi ..... (giorno/mese/anno) presso..... (indicare luogo), i sottoscritti:

1) Rossi Mario, nato a ....., il....., residente a.. ....., via.....  
C.F.....

2) Verdi Luigi, nato a....., il....., residente a ....., via..... C.F.....  
ecc.....

si sono riuniti in Assemblea per costituire un'Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro denominata ".....", avente lo scopo di (riportare in forma sintetica scopo ed attività che saranno svolte per conseguirlo)  
.....

I presenti hanno convenuto che:

a) l'associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto, che sarà approvato dall'Assemblea degli associati;

b) per l'anno in corso la quota sociale è stabilita in euro .....

c) vengono eletti componenti del Consiglio Direttivo (almeno 3) i signori:

1) .....

2) .....

3) .....

che accettano l'incarico.

d) viene eletto Presidente il sig. ...., che accetta l'incarico.

I suddetti organi rimarranno in carica per ..... (non più di tre anni)

FIRME (di tutti gli aderenti fondatori)

.....  
.....  
.....  
.....

#### **d) Statuto di associazione di promozione sociale**

##### *Art. 1 - Denominazione.*

*E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata ".....", con sede in ....., alla via .....*

*L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dalla Legge 383/2000, che ne costituiscono le principali fonti regolatrici, salva l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle Leggi Statali e Regionali.*

##### *Art. 2 - Scopo ed oggetto sociale.*

*L'associazione di promozione sociale "....." è una libera associazione che non persegue fini di lucro e che si pone, come scopo sociale, quello di .....*

*Tali finalità saranno perseguite attraverso le seguenti attività:*

.....  
.....

##### *Art. 3 - Patrimonio ed entrate.*

*Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni, mobili ed immobili, che pervengano ad essa a qualsiasi titolo (eredità, donazioni e legati), da elargizioni e contributi da parte dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti ed istituzioni pubbliche e dell'Unione Europea, dalle quote associative.*

*Le quote associative dovranno essere versate annualmente dagli associati.*

*Eventuali contributi straordinari verranno deliberati dall'Assemblea, in relazione a particolari esigenze dell'associazione ed iniziative che richiedano l'impiego di risorse ulteriori a quelle già a disposizione dell'associazione.*

*Le attività dell'associazione saranno realizzate con l'impiego delle prestazioni volontarie degli associati, salva la possibilità di avvalersi, per le attività più complesse ed in caso di particolare necessità, di collaboratori esterni retribuiti o di propri associati.*

##### *Art. 4 - Associati.*

*Possono aderire all'associazione le persone che accettino e condividano gli scopi della associazione medesima, così come illustrati nell'art. 2.*

*Ai fini della ammissione, occorre presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, che, esaminata la stessa, dà comunicazione della avvenuta accettazione o del rigetto entro un mese.*

*La qualità di associato cessa per dimissioni o per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo.*

*- Diritti degli associati.*

*Gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea, nell'ambito della quale esercitano il diritto di voto.*

*Ciascun associato può ricevere una sola delega a rappresentare altro associato nell'Assemblea.*

*Hanno diritto di partecipare a tutte le attività della associazione e ad essere eletti negli organi direttivi.*

*- Doveri degli associati.*

*Gli associati devono corrispondere la quota associativa alla scadenza stabilita ed in contributi straordinari nella misura deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.*

*Gli associati devono partecipare alle attività promosse dall'associazione;*

*devono partecipare all'Assemblea ed alle riunioni indette dal Consiglio Direttivo, se rivestono la qualifica di Consigliere.*

##### *Art. 5 - Organi sociali.*

*Sono organi dell'associazione:*

- a. L'Assemblea;*
- b. Il Consiglio Direttivo;*
- c. Il Presidente;*

*Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.*

#### *Art. 6 - Assemblea.*

*L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.*

*L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/5 degli associati.*

*L'Assemblea ordinaria si riunisce, all'inizio di ogni anno sociale, per l'approvazione del rendiconto di gestione e sul programma delle attività per l'anno successivo.*

*La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati agli associati mediante affissione nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima ovvero con lettera raccomandata o con gli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, eventualmente riducendo i tempi in relazione all'immediatezza del mezzo prescelto.*

*L'Assemblea è straordinaria quando delibera su: modifica dello statuto e dell'atto costitutivo e scioglimento e liquidazione dell'associazione.*

*L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza almeno dei due terzi degli associati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*

*L'Assemblea ordinaria, invece, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.*

*L'Assemblea in ambedue i casi delibera a maggioranza dei presenti.*

*All'Assemblea partecipa, con diritto di voto, ciascun associato. Ad ognuno spetta un voto.*

*L'Assemblea vota, di norma, in modo palese, per alzata di mano oppure per appello nominale; a scrutinio segreto su richiesta di almeno la metà dei propri componenti nonché quando si tratti di questioni riguardanti le persone.*

*I verbali dell'Assemblea sono redatti da un Segretario designato dal Presidente.*

*L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.*

*La stessa:*

*A. programma, di massima, le attività annuali;*

*B. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;*

*C. elegge il Presidente;*

*D. apporta modifiche all'atto costitutivo ed allo Statuto;*

*E. delibera in ordine all'entità della quota associativa e dei contributi straordinari a carico degli associati, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.*

#### *Art. 7 - Consiglio Direttivo.*

*Il Consiglio è composto da associati, in numero dispari (almeno 3, massimo sette), eletti dall'assemblea.*

*I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.*

*In caso di morte o di dimissioni dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione per cooptazione.*

*Qualora, per qualsiasi ragione, il numero dei Consiglieri si riduca a meno dei due terzi, l'intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato.*

*Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto prevale il voto del presidente.*

*Esso si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e straordinariamente quando il Presidente o almeno 1/3 dei Consiglieri ne chieda la convocazione.*

*Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:*

*A. assumere tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione, nonché per la tutela degli interessi dell'associazione, anche in sede giudiziale;*

*B. predisporre il rendiconto di gestione e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;*

*C. stabilire la ammissione e la esclusione degli associati;*

*D. fissare l'ammontare della quota associativa e dei contributi straordinari a carico dei soci e degli associati da sottoporre all'Assemblea.*

*Art. 8 - Il Presidente.*

*Il Presidente viene eletto dall'Assemblea e resta in carica tre anni.*

*Presiede l'Assemblea ed ha la rappresentanza legale dell'associazione.*

*Art. 9*

*Scioglimento.*

*L'associazione ha durata illimitata.*

*Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dalla maggioranza degli associati, in sede di assemblea straordinaria.*


*Il patrimonio della associazione verrà devoluto ad altre associazioni senza scopo di lucro aventi analoga finalità.*

*Art. 10 - Rinvio.*

*Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia di "Associazioni non riconosciute" previste dal Codice Civile (Titolo II, Capitolo III, Articoli 36,37 e 38, Libro Primo del Codice Civile), nonché quelle contenute nella L. 7 dicembre 2000, n. 383 ed eventuali successive modifiche.*

e) Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale

MOD. AA55



**MINISTERO DELLE FINANZE**  
ANAGRAFE TRIBUTARIA

MACRA  
da compilare  
solo per  
cooperativa  
diplomatica

AGENZIA DELLE ENTRATE  
.....  
.....

**DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE**  
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

---

**PARTE RISERVATA AL CONTRIBUENTE**

**QUADRO A TIPO RICHIESTA**

1	ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE
2	Duplicato del certificato
3	Variazione dati
4	Richiesta codice fiscale L. 27/06/05 n. 52 trasmissione atti giudiziari alle Conservatorie P.R.

CODICE FISCALE  
 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**QUADRO B DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA**

**DATI IDENTIFICATIVI**

DEDENAZIONE: \_\_\_\_\_

SEDLA	DESCRIZIONE ATTIVITA'		DICHIARAZIONE IVA <input type="checkbox"/> S.I. <input type="checkbox"/> S.O.
COD. ATTIVITA'	NATURA GIURIDICA	TERRA D'ORIGINE BLANCO	

**SEDE LEGALE O EFFETTIVA**

C.A.P.	COMUNE (selez. abbreviata)	PROV.	NUMERO CIVICO
INDIRIZZO			

**DOMICILIO FISCALE**

C.A.P.	COMUNE (selez. abbreviata)	PROV.	NUMERO CIVICO
INDIRIZZO			

**QUADRO C DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE**

**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE	COGNOME	NOME	CARICA	INIZIO PROCEDIMENTO
COMUNE (e SAN. MUNIC.) DI NASCITA			PROV.	DATA DI NASCITA

**RESIDENZA ANAGRAFICA**

C.A.P.	COMUNE (selez. abbreviata)	PROV.	NUMERO CIVICO
INDIRIZZO			

DATA ..... FIRMA DEL RAPPRESENTANTE .....

---

**PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO**

<input type="checkbox"/>	ATTRIBUZIONE
<input type="checkbox"/>	ATTRIBUZIONE DIFFERITA
<input type="checkbox"/>	Duplicato del certificato
<input type="checkbox"/>	Variazioni dati
<input type="checkbox"/>	Richiesta codice fiscale L. 27/06/05 n. 52 trasmissione atti giudiziari alle Conservatorie P.R.

CODICE FISCALE ASSEGNATO  
 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Il soggetto \_\_\_\_\_  
ha presentato domanda di \_\_\_\_\_  
presso l'AGENZIA DELLE ENTRATE il \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

TIMBRO  
UFFICIO

Copia conforme al modello standard





## **h) Domanda di iscrizione nel registro Regionale del Volontariato**

*Al Presidente della Giunta  
Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale  
Ufficio Gestione Interventi Assistenziali  
Socio Sanitari e di Solidarietà Sociale\*  
Regione Basilicata  
Via Anzio  
85100 Potenza*

**Oggetto:** *domanda di iscrizione nel Registro Regionale di Volontariato*

*Il sottoscritto....., nato a ..... il ..... e residente a ..... via ..... in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione "....." che opera nell'ambito ..... (specificare se sociale, culturale o civile) ed, in particolare, nel campo (specificare se: socio-assistenziale ; sanitario; tutela e promozione dei diritti; tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale; attività educative; attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali; protezione civile; educazione alla pratica sportiva; altro .....)*

**chiede**

*l'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi dell'art. 6 della L.266/91 e dell'art. 3 della L.R. 1/2000 e allega:*

- copia dell'atto costitutivo registrato;*
- copia dello Statuto vigente;*
- elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;*
- descrizione sintetica dell'attività svolta;*
- totale aderenti all'associazione n°.....;*
- aderenti che svolgono attività di volontariato n°.....;*
- indicazione delle mansioni svolte dai Volontari attivi;*
- indicazione del numero di eventuale personale dipendente.*

*Per eventuali comunicazioni contattare il sig ..... tel ..... fax ..... cellulare ..... e-mail: .....*

*Luogo e data*

*Il Presidente .....*

\*Indirizzo attualmente vigente

**i) Documentazione da allegare alla domanda**

*(Legge Regionale del 12/01/00, n°1 art.3 Nuove norme per la promozione del Volontariato. Abrogazione delle Leggi Regionali nn. 38/93 e 2/97.)*

- 1) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;*
- 2) Descrizione nominativa dei soggetti che ricoprono cariche associative;*
- 3) Numero degli aderenti;*
- 4) Elenco del personale subordinato e/o autonomo del quale si avvale l'organizzazione;*
- 5) Elenco dei mezzi e delle strutture di proprietà e/o in uso da parte dell'organizzazione;*
- 6) Relazione dettagliata concernente le attività svolte e descrizione sintetica dei programmi che si intendono attivare.*

*La domanda deve indicare i settori di attività per i quali l'Associazione intende ottenere la iscrizione e, per le Associazioni che hanno già stipulato convenzione, gli estremi della polizza assicurativa stipulata a norma del decreto 14/02/92 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

### I) Istanza iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS

Riservato all'Ufficio

**MINISTERO DELLE FINANZE  
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE  
DI UTILITÀ SOCIALE**  
(Art. 11 D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

**ALLA  
DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE**

BARRARE LA CASELLA IN CASO DI UTILIZZO DEL MODELLO PER VARIAZIONI SUCCESSIVE

<b>DATI RELATIVI ALLA ONLUS</b>	CODICE FISCALE	1	TELEFONO/FAX	2	telefono	3	fax	4		
		prefisso								
	DENOMINAZIONE								5	
	SEDE LEGALE	COMUNE						6	PROV. (sigla)	7
		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO						8	C.A.P.	9
	DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE						10	PROV. (sigla)	11
		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO						12	C.A.P.	13
	SETTORE DI ATTIVITÀ	14	DATA DELLO STATUTO O ATTO COSTITUTIVO (1)			15	SOCIETÀ COOPERATIVA	16	ALTRO	17
	<b>DATI RELATIVI al rappresentante legale</b>	CODICE FISCALE	18	TELEFONO/FAX	19	telefono	20	fax	21	
			prefisso							
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)				22	NOME (sua abbreviazione)			23		
RESIDENZA ANAGRAFICA		COMUNE						24	PROV. (sigla)	25
		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO						26	C.A.P.	27
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza anagrafica)		COMUNE						28	PROV. (sigla)	29
		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO						30	C.A.P.	31
<b>PERDITA QUALIFICA ONLUS</b>		32								
<small>(specificare la violazione che comporta la perdita della qualifica)</small>										
<b>FIRMA DELLA COMUNICAZIONE</b>		DATA				FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE				

(1) La data non deve essere indicata dai soggetti già costituiti alla data del 1° gennaio 1998 il cui statuto o atto costitutivo è in corso di adeguamento (vedi Istruzioni).

**m) Dichiarazione sostitutiva per iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)

All'Agenzia delle Entrate  
Direzione regionale del

.....

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva. Art. 2, comma 1 del "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460", adottato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, n. 266.

\_\_ Il \_\_ sottoscritt\_\_ \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_),  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_),  
in via/piazza \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_ nella  
qualità di rappresentante legale del \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_),  
in via/piazza \_\_\_\_\_ (C.A.P.n \_\_\_\_\_), telef. e fax \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, p. I.V.A. \_\_\_\_\_,  
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

**DICHIARA**

- 1) che l'organizzazione ha la natura giuridica di  
(barrare la casella appropriata)

associazione   
comitato   
fondazione   
soc. cooperativa   
altro ente di carattere privato

*Nel caso in cui l'organizzazione abbia ottenuto il riconoscimento o abbia richiesto il riconoscimento della personalità giuridica barrare la relativa casella:*

riconosciuta  richiesto riconoscimento

- 2) che l'Atto Costitutivo e lo Statuto, redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dal decreto legislativo n.460/97, è stato elaborato nella forma di (barrare la casella appropriata) :

Atto pubblico registrato presso l'Ufficio di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_ della Serie \_\_\_\_\_  
 Scrittura privata autenticata registrata presso l'Ufficio di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_ della Serie \_\_\_\_\_  
 Scrittura privata registrata presso l'Ufficio di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_ della Serie \_\_\_\_\_

e che sono state apportate modifiche (eventuali) allo statuto mediante i seguenti atti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



5) Descrizione delle eventuali attività connesse

---

---

---

6) che le attività svolte in via prevalente sono dirette ad arrecare benefici a:  
(barrare la casella appropriata)

persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

*Indicare sinteticamente la tipologia di soggetti svantaggiati cui è diretta l'attività (es. disabili fisici e psichici, tossico-dipendenti, alcolisti ecc.)*

---

---

componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari

altri

7) (solo per l'attività di promozione della cultura e dell'arte) Sett. Att. n. 9

di aver ricevuto apporti economici ad opera dell'Amministrazione centrale dello Stato in ciascuno dei due periodi d'imposta antecedenti a quello in cui avviene l'acquisto della qualifica

SI

NO

In caso affermativo citare di seguito gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto gli apporti economici:

---

---

---

---

8) (Solo per l'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale) Sett. Att. n. 11

di svolgere l'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 10, comma 1, lett. a, n. 11 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in uno o più ambiti definiti con DPR 20 marzo 2003, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 136 del 14 giugno 2003 (confermare barrando le caselle) :

a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;

b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;

c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;

d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;

- e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;
- f) riduzione dei consumi energetici;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
- i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
- l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

.....  
(luogo e data)

**Il dichiarante**


.....

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dal rappresentante legale in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente.

Informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

## SEZIONE II

### Funzionamento



## 1. LA CONTABILITÀ

La tenuta di una corretta contabilità, attraverso la redazione dei libri contabili, rappresenta l'insieme di tutte le attività svolte dalla associazione sia verso i soci, sia verso i terzi, sia in materia di amministrazione della vita associativa.

L'art. 3 comma 3° della legge n° 266/91 prevede per le associazioni di volontariato l'obbligo della redazione del bilancio, stabilendone un contenuto minimo: il bilancio deve mettere in particolare evidenza "i beni, i contributi e i lasciti ricevuti".

L'unico riferimento in materia di tenuta delle scritture contabili da parte di un'organizzazione di volontariato è dato del D.lgs. 460/97, art. 25 comma 4 (disposizioni in materia di scritture contabili delle ONLUS), in cui si stabilisce che *"le organizzazioni di volontariato possono assolvere l'obbligo di tenuta delle scritture cronologiche e sistematiche in forma semplificata, mediante la redazione di un rendiconto da tenere nei modi e nei termini di cui all'art. 20 del DPR 600/73" (agevolazione fiscale).*

Le rilevazioni contabili hanno la finalità di:

- poter predisporre un rendiconto o bilancio d' esercizio;
- informare gli aderenti, associati, sostenitori sull'attività svolta dall'associazione attraverso i bilanci o rendiconti;
- informare, quando fosse necessario, i terzi che hanno rapporti con l'associazione sull'andamento della gestione;
- determinare i risultati di gestione (non si parla di utili, ma sono possibili degli avanzi di gestione);
- assolvere a funzioni probatorie;
- assolvere ad eventuali obblighi fiscali.

Anche le Associazioni di Volontariato quindi, per una gestione trasparente, anche se non obbligate, dovrebbero redigere e tenere le scritture contabili cronologiche e sistematiche che rappresentano *"in modo veritiero e corretto"* le operazioni poste in essere durante ciascun periodo.

La prudenza e il bisogno di essere trasparenti verso i soci, quindi, consigliano di tenere una **ordinata contabilità**, da una semplice "prima nota cassa" ad un giornale in partita doppia.

Ogni contabilità ordinata si basa su tre presupposti:

- presenza dei documenti giustificativi delle spese
- gestione finanziaria fatta prevalentemente tramite un c/c (per il controllo dei movimenti finanziari)
- attribuzione della sua tenuta ad un responsabile.

**Δ Attenzione:** *Le associazioni sportive dilettantistiche hanno l'obbligo per legge di effettuare i movimenti di importo superiore a € 516,46 (ex Lit. 1 ml.) tramite c/c bancari o sistemi bancari e postali similari (bonifici, assegni intestati, carte di credito, ecc.).*

### 1.a) I documenti contabili

Per operare correttamente, dovrebbero essere messi in uso i seguenti libri e registri:

<b>Il libro "prima nota cassa"</b>
<b>Il libro mastro (per registrare le operazioni in ordine sistematico)</b>
<b>Il libro inventari</b>
<b>Registro delle quote associative</b>
<b>Il libro delle donazioni (per la registrazione dei versamenti dei terzi)</b>
<b>Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi</b>

Eventuali registri IVA (libro giornale, libro inventario\_ in merito si veda il paragrafo dedicato all'IVA).

I libri contabili che dovrebbero essere tenuti da una Associazione sono:

I) Libro cassa e banca

Il libro cassa-banca ha lo scopo di seguire quotidianamente il flusso di denaro in entrata e in uscita dell'associazione e di determinare il saldo giornaliero. Tale saldo dovrà trovare effettiva corrispondenza con il denaro (contanti, assegni, ecc...) posseduto dall'associazione. Il libro banca andrà periodicamente riconciliato con l'estratto conto affinché i saldi coincidano. La precisa tenuta del libro cassa-banca è una buona base per costruire il bilancio di fine anno.

Per un esempio di libro cassa si rimanda all'**allegato I a pag.64**.

II) Libro giornale mastro– Criteri generali

Come libro contabile si suggerisce di utilizzare un GIORNALE MASTRO, da acquistare nelle cartolerie specializzate. I dati registrati in questo libro serviranno per la redazione del bilancio annuale: in alternativa si può utilizzare un programma di contabilità di tipo aziendale installato su un computer o adattare a tale scopo un foglio di Excel.

Se questo libro verrà tenuto a mano si suggerisce, per semplicità, di registrare le operazioni in corso d'anno con il criterio di CASSA, cioè nel momento in cui vi è l'effettivo movimento di denaro, riservandosi di inserire le voci di credito e debito solo a fine anno. In presenza di un amministratore esperto in materia contabile si potrà utilizzare il criterio di COMPETENZA anche durante l'anno, come avviene per i bilanci aziendali, con rilevazione delle operazioni nel momento in cui esse sorgono, rilevando quindi i crediti e i debiti in corso d'anno.

Le registrazioni è meglio che vengano effettuate con il metodo della PARTITA DOPPIA, che garantisce la quadratura dei totali. In tale modo i movimenti di denaro vengono registrati nei conti CASSA o BANCA e poi vengono riclassificati in gruppi di COSTI e di RICAVI (detti CONTI ECONOMICI), in funzione della redazione del bilancio annuale. Vi è poi un conto che serve per raccogliere gli AVANZI/DISAVANZI dell'anno e che costituisce il PATRIMONIO NETTO dell'ente.

<b>Δ Attenzione:</b> I conti hanno due colonne, dette per tradizione DARE (-> sinistra) e AVERE (-> destra) e operano in modo speculare con i seguenti criteri:	
<b>CONTI PATRIMONIALI</b>	in dare i movimenti positivi (+) in avere i movimenti negativi (-)
<b>CONTI ECONOMICI</b>	COSTI/ ONERI/SPESE in dare i movimenti negativi (-) RICAVI/PROVENTI/ ENTRATE in avere

Si vede come i conti patrimoniali funzionino sia in dare che in avere, mentre i conti economici funzionino (generalmente) solo da una parte.

La differenza tra il totale dei RICAVI e il totale dei COSTI dà come risultato l'AVANZO o il DISAVANZO dell'esercizio. Questo AVANZO/DISAVANZO viene poi chiuso usando come contropartita il conto PATRIMONIO NETTO.

Si ricorda che l'avanzo di esercizio non può mai essere distribuito ai soci. Il disavanzo deve essere coperto con fondi dell'associazione, in quanto i soci potrebbero anche rifiutare di versare quote aggiuntive straordinarie.

**Δ Attenzione:** Per movimenti positivi di CASSA/BANCA si intendono le entrate di denaro, per movimenti negativi si intendono le uscite di denaro. Per gli altri conti patrimoniali sono movimenti positivi gli aumenti di valore (esistenza di crediti, acquisto di attrezzature), per movimenti negativi si intendono i decrementi di valore (esistenza di debiti, vendita di attrezzature).

I dati possono anche essere rilevati al lordo di IVA, in quanto le associazioni non sono soggetti IVA per le attività istituzionali (e quindi non recuperano l'IVA sugli acquisti e non l'addebitano sulle prestazioni), mentre per le attività commerciali vi saranno comunque i registri fiscali obbligatori da cui trarre i dati IVA per gli adempimenti periodici.

L'acquisto di beni strumentali può essere fatto gravare tutto nell'anno di acquisto o, in alternativa, può essere ripartito su più anni applicando lo schema degli "ammortamenti" (che diventano obbligatori solo in presenza di attività commerciali).

### III) Altri registri

Nel "**libro degli inventari**" vanno annotati i beni posseduti dall'associazione ed i debiti ed i crediti in capo alla stessa.

Nel "**registro delle quote associative**" vanno annotate le entrate derivanti dal versamento delle quote associative.

Nel "**registro delle elargizioni**" vanno annotate le donazioni in denaro e natura (quantificate in denaro) ricevute da terzi.

**Il rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi:** nel caso l'associazione ponga in essere, occasionalmente, raccolte fondi di qualsiasi natura (lotterie, cessione di beni di modico valore, tombolate, campagne di sensibilizzazione ecc.), dovrà predisporre, per ognuna di esse, un apposito rendiconto da cui si evincano, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna raccolta.

### **1b. Vidimazione dei registri**

Si ricorda che non vi è obbligo (bensì la mera facoltà) di vidimare le scritture contabili presso il Notaio o il Registro Imprese o l'Agenzia delle Entrate, comunque esse siano tenute. Non vanno più vidimati anche i registri prettamente fiscali collegati alla eventuale attività commerciale (es. registri IVA), tranne la bollatura del libro giornale e del libro inventari (regime ordinario) per ogni 100 pagine.

Per le organizzazioni di volontariato la vidimazione è effettuata in esenzione delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte di bollo (art.8 L.266/91).

## **2. BILANCIO**

Dai documenti e dalla contabilità si traggono gli elementi per la redazione del bilancio annuale.

Si sottolinea che il bilancio, le scritture contabili e la relativa documentazione vanno conservati fino allo scadere dei termini di accertamento previsti dalle norme fiscali, indipendentemente dall'esercizio o meno di attività commerciali. Questo perchè il fisco può sempre contestare le attività svolte dall'associazione e può considerare imponibili (ad esempio ai fini IRAP) o

soggetti a ritenuta d'acconto importi esposti in bilancio per i quali l'ente pensava di non avere alcun obbligo fiscale.

I termini di conservazione sono di 10 anni ai fini civilistici e di 5 anni ai fini fiscali, salva l'insorgenza di accertamenti e di relativo contenzioso. In sostanza il bilancio e la documentazione ad esso collegata relativi all'esercizio chiuso al 31/12/04 vanno conservati almeno fino al 31/12/2009, per il fisco, e fino al 31/12/2014 per il codice civile.

E' bene mettere in evidenza che la contabilità ha lo scopo di registrare i movimenti di denaro e rispecchia solo parzialmente la realtà operativa delle associazioni il cui obiettivo non è quello di produrre profitti, ma quello di svolgere in modo efficiente ed efficace la propria missione.

Per questo motivo ogni associazione, oltre alla contabilità di cui abbiamo parlato, dovrebbe raccogliere i dati fisici relativi alle proprie prestazioni, sia per un controllo interno, sia per poter dimostrare alla collettività il proprio operato: ore di lavoro gratuito dei soci-volontari, numero di utenti assistiti, chilometri percorsi di autoveicoli di proprietà dell'Associazione, ecc.. Tutti questi dati "fisici" possono ben comparire nella relazione di accompagnamento al bilancio vero e proprio. Tra l'altro potrebbero anche tornare utili in caso di contestazioni da parte del fisco sul concetto di attività prevalente ex art. 149 TUIR (v. sopra).

Il solo rendiconto finanziario, nel caso di associazioni più strutturate sotto il profilo organizzativo, potrebbe essere non è sufficiente per poter trarre altre informazioni di tipo economico-patrimoniali dell'ente. Pertanto, è opportuno affiancare allo stesso una situazione patrimoniale correlata da un conto economico. In ogni caso è consigliabile affiancare al rendiconto finanziario o al bilancio, una relazione sulla gestione dalla quale si evidenzino tutti i dati che non sono passibili di una valutazione economica quali ad esempio:

- l'apporto dei volontari;
- i risultati qualitativi raggiunti;
- la valutazione circa il perseguimento dell'oggetto sociale;
- i rapporti con le comunità locali ecc.

## 2a. Forma del bilancio

Fino ad oggi le associazioni possono redigere il bilancio in forma libera, senza alcuno schema rigido da rispettare.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha proposto un primo schema di bilancio per gli enti non profit in genere, ricalcando quello previsto dal C.C. per le società di capitali. In ogni caso si tratta di uno schema facoltativo che può essere di qualche utilità, specie per gli enti maggiormente organizzati e con personale amministrativo adeguato.

In ogni caso è bene che il bilancio dell'ente, a prescindere dal criterio utilizzato, venga completato con la redazione anche di un inventario, in cui compaia l'elenco dei beni posseduti alla chiusura dell'esercizio (tavoli, sedie, computer, automobili, immobili) e dei crediti e debiti.

L'inventario può assumere molta importanza nel passaggio di consegne tra il presidente uscente e quello entrante, che prende coscienza della consistenza patrimoniale dell'associazione.

Inoltre può essere utile ai fini fiscali, se si considera che la legge e lo statuto impongono il divieto di distribuire somme o beni ai soci o a terzi con finalità elusive.

Occorre mettere in evidenza che vi sono due norme particolari che obbligano taluni enti non profit a tenere un bilancio completo (stato patrimoniale e conto economico) derivante da scritture contabili in partita doppia.

Nel primo caso l'art. 20-bis del D.P.R: 600/73 obbliga le ONLUS ordinarie (non quelle di diritto come le OdV. e le o.n.g.), con introiti annuali superiori a € 51.645,69 (ex Lit. 100 milioni), a

tenere obbligatoriamente il libro giornale ed il libro inventari, nonché a redigere il bilancio completo.

Nel secondo caso l'art. 14 del D.L. 14/3/2005 n. 35 (convertito con L. 14/5/2005 n. 80) obbliga le ONLUS (tutte, anche le OdV. e le o.n.g. che sono ONLUS di diritto) e le a.p.s. (iscritte nel registro nazionale e le associazioni locali ad esse affiliate) che ricevono le speciali erogazioni liberali disciplinate da tale norma (deducibili dal reddito del benefattore nel minore importo tra il 10% del reddito stesso e € 70.000,00=) a tenere un bilancio completo. In assenza di tale bilancio completo il fisco può recuperare le agevolazioni in capo ai donatori e comminare le relative sanzioni (v. parte sul fund raising).

**2b. Criteri generali di redazione del bilancio**

I caratteri generali del bilancio consuntivo sono i seguenti:

- annuale
- obbligatorio (per legge e per statuto)
- complessivo (comprende tutti i movimenti dell'ente)
- chiaro e trasparente (come esposizione dei dati)
- deve separare le voci del settore istituzionale da quelle del settore commerciale (se esistente)
- ha rilevanza anche fiscale.

Tali principi si evincono da varie norme di legge, previste sia per gli enti non commerciali in genere, che per le OdV. e per le ONLUS:

- a) l'O.d.V. ha "l'obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti" (art. 3, 3<sup>a</sup> comma, L. 266/91)
- b) il bilancio delle ONLUS deve "rappresentare adeguatamente ... la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione" (art. 20-bis, 1<sup>a</sup> comma, D.P.R. 600/73 ribadito anche dall'art. 14 del D.L. 35/2005);
- c) il bilancio degli e.n.c. deve esporre i dati in modo che si possano distinguere le entrate e le uscite relative all'attività istituzionale e quelle relative alle (eventuali) attività connesse (art. 20- bis, 1<sup>a</sup> comma, D.P.R. 600/73 e anche art. 149, 2<sup>a</sup> comma, lett. b, T.U.I.R.); deve indicare le entrate a titolo di contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative (art. 149, 2<sup>a</sup> comma, lett. c, T.U.I.R.); la situazione patrimoniale deve indicare le immobilizzazioni (attrezzature, automezzi, immobili, quote di partecipazione in società) relative all'attività commerciale (se esistono) e quelle relative all'attività istituzionale (art. 149, 2<sup>a</sup> comma, lett. a, T.U.I.R.);
- d) per le ONLUS se i proventi superano "per due anni consecutivi l'ammontare di € 1.032.913,80= ... il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili." (art. 20-bis, 5<sup>a</sup> comma, D.P.R. 600/73).

Questa norma sulla relazione di controllo si applicherà anche alle a.d.v., ONLUS di diritto, che sceglieranno di tenere la contabilità ordinaria, rinunciando alla possibilità di tenere un semplice

rendiconto, ad esempio per potere godere del regime speciale delle erogazioni liberali ex art. 14D.L. 35/2005.

Si ricorda che il bilancio comprende anche tutti i dati relativi alle eventuali raccolte di fondi occasionali svolte durante l'anno. Anche se non strettamente necessario è opportuno allegare al bilancio il prospetto richiesto dall'art. 20 del D.P.R. 600/73 per ogni singola raccolta fondi: vi sarà più trasparenza verso i soci e non si correrà il rischio di dimenticare tale adempimento.

### 2c. Procedura di approvazione del bilancio

I passaggi per l'approvazione del bilancio sono riportati nella figura 1.




Figura 1

Nel caso lo Statuto preveda il Collegio dei Revisori, questo dovrà redigere una propria relazione in cui dichiara che il bilancio è conforme ai documenti e scritture contabili e che risponde alle prescrizioni di legge e dello Statuto. Tale relazione affianca la bozza di bilancio da presentare all'Assemblea dei soci.

**Δ Attenzione:** in materia di procedura e di approvazione del bilancio si dovrà, comunque, fare sempre riferimento a quanto disposto nello statuto associativo, anche in merito ai quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea.

### 2.d Tempi di approvazione del bilancio

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (di solito l'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno per cui il bilancio/rendiconto deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo), se non disposto altrimenti dal proprio statuto.

## 3. ASPETTI FISCALI

Le ODV iscritte al Registro Regionale del volontariato godono di un regime fiscale agevolativo derivante sia dalla Legge 266/91 che dal D.Lgs 460/97.

### 3.a Imposte dirette

Per comprendere pienamente il portato delle agevolazioni fiscali, occorre precisare che per la normativa tributaria le imposte dirette sono calcolate in base al reddito imponibile che si compone, per gli enti plurimi, in:

- Redditi fondiari (derivanti da fabbricati e terreni);
- Redditi di capitale (derivanti da rendite finanziarie, quali titoli, depositi bancari ecc..)
- Redditi d'impresa (produzione di beni e servizi, commercio, intermediazione, ecc..), laddove esse non sono qualificabili come marginali o connesse all'attività istituzionale;
- Redditi diversi (vincite, ecc..).

Le maggiori agevolazioni previste per le ODV sono:

#### IRES

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile e, quindi non comportano alcuna tassazione, le attività riportate nella tabella

#### **Legge 266/91 - articolo 8**

- i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, purché sia documentato il loro totale impiego per i fini dell'organizzazione di volontariato;

#### **D. Lgs. 460/97 (Legge ONLUS)**

- i proventi derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali;
- i proventi derivanti dall'esercizio di attività connesse;
- le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative;
- i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali anche quali contropartita di beni di modico valore o di servizi;
- i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.

#### **Tabella 1**

#### IRAP

Le O.d.V. sono soggette ad IRAP quando:

1. svolgono una attività commerciale in **via continuativa**, anche se non prevalente: in questo caso la base imponibile è calcolata secondo il cosiddetto criterio "di bilancio", ovvero pari alla differenza tra ricavi e costi dell'attività commerciale aumentata del costo del lavoro (dipendenti, lavoratori a progetto e prestatori d'opera occasionali) – **METODO CONTRIBUTIVO**;
2. comunque se erogano retribuzioni di lavoro dipendente o assimilati (es. borse di studio), compensi per prestazioni a progetto (ex co.co.co.) o di lavoro autonomo occasionale. In tal caso la base imponibile è determinata dalla sommatoria degli importi lordi riferibili ai costi del lavoro sopraelencati- **METODO RETRIBUTIVO**. In questo caso al versamento dell'imposta, a saldo ed in acconto, è collegato l'obbligo di presentazione del **Modello 770 (in via telematica)** nei termini stabiliti dalla legge.

### 3.b Imposte indirette

#### IVA

Sono escluse ai fini IVA le operazioni riportate nella tabella 2.

#### **Legge 266/91 - articolo 8**

- le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, L.

---

266/91, costituite esclusivamente per fini di solidarietà in quanto non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

---

**D. Lgs. 460/97 (Legge ONLUS)**

- alcune prestazioni delle Onlus sono esenti ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972;
- 
- Tabella 2**

IMPOSTA DI BOLLO

Per quanto riguarda le agevolazioni in materia di imposta di bollo si riportano nella tabella 3 le indicazioni normative.

---

**Legge 266/91 - articolo 8**

- esenzione degli atti costitutivi e di tutti gli atti connessi alla svolgimento dell'attività;

---

**D. Lgs. 460/97 (Legge ONLUS)**

- esenzione totale
- 

**Tabella 3**

IMPOSTA DI REGISTRO

Le agevolazioni in materia di imposta di registro sono contenute negli articoli indicati nella tabella 4.

---

**Legge 266/91 - articolo 8**

- esenzione degli atti costitutivi e di tutti gli atti connessi alla svolgimento dell'attività nonché di tutte le donazioni disposte in loro favore

---

**D. Lgs. 460/97 (Legge ONLUS)**

- assoggettamento a tassa fissa degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento;
- 

**Tabella 4**

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

---

**D. Lgs. 460/97 (Legge ONLUS)**

- esenzione totale;
- 

**Tabella 5**

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

---

**D. Lgs. 460/97 (Legge ONLUS)**

- esenzione per le attività spettacolistiche svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o di campagne di sensibilizzazione;
- 

**Tabella 6**

## FISCALITÀ LOCALE

### **D. Lgs. 460/97 (Legge ONLUS)**

- (ICI, Tassa sui Rifiuti, etc.) definita in modo autonomo da ciascun Comune.

-

#### **Tabella 7**

La normativa alla quale far riferimento, per usufruire dei vantaggi fiscali, è frutto di una valutazione soggettiva, da parte dell'Organizzazione di Volontariato, sulla base dell'individuazione della norma di maggior favore in relazione a ciascuna imposta.

E' opportuno chiarire che la scelta, per ogni tributo, tra le diverse previsioni agevolative, non necessita di nessuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ma dovrà essere effettuata e mantenuta per l'intero periodo d'imposta (Circ. n. 168/E del 1998 dell'Amministrazione Finanziaria).

*A titolo esemplificativo:*

- nel caso dell'imposta di registro **l'art. 8 comma 1 legge 266/91**, legge quadro sul Volontariato, prevede l'esenzione totale dal pagamento della suddetta imposta laddove, invece, **la lettera b) art. 22 del D.Lgs 460/97** prevede il pagamento di un'imposta fissa per gli Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale pari ad € 129,11;

- nel caso dell'imposta di bollo **l'art. 8, comma 1, legge 266/91** prevede che "gli atti costitutivi delle OdV, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo", mentre **l'art. 17, D.Lgs 460/97**, è di portata più ampia stabilendo l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto (cioè anche in caso d'uso) per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Nel primo caso la norma di maggior favore per la OdV è quella contenuta nella legge 266/91; nel secondo caso è quella contenuta nel D.Lgs 460/97.

### **3.c Attività commerciali e regime IVA**

**Le ODV nello svolgimento dell'attività istituzionale possono svolgere attività commerciali marginali.** Le associazioni iscritte nel Registro Regionale del Volontariato, nell'esercizio della propria attività, non devono aprire la Partita IVA, poiché godono di una esclusione soggettiva dell'Imposta sul Valore Aggiunto come dispone l'art.8, comma 2 della Legge 266/1991.

Possono, tuttavia, svolgere, **occasionalmente**, attività marginali o complementari all'attività istituzionale. Anche in tal caso **non sono tenute ad aprire la P. IVA** ma dovranno tenere la contabilità separata per l'attività commerciale e quella istituzionale (art. 8 D.Lgs. 460/97)

In riferimento alle suddette attività complementari è possibile effettuare la distinzione tra attività commerciali e produttive marginali rispetto all'attività istituzionale ed attività direttamente connesse all'attività istituzionale..

Per le prime (attività commerciali e produttive marginali), infatti, la legge di riferimento è la L. 266/91 all'art. 8, comma 4. Al fine di individuare le attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato si fa riferimento al **Decreto Ministeriale – Ministero delle Finanze – 25 maggio 1995 "Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato"**.

Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:

- a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- b) *attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;*
- c) *cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;*
- d) *attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;*
- e) *attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione*

L'attività commerciale in questione deve essere svolta (comma 2 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917):

1. in funzione della realizzazione del fine istituzionale;
2. senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (quali l'uso di pubblicità, insegne luminose, locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa).

Quanto alle seconde (attività direttamente connesse a quella istituzionale) la normativa di riferimento è **il D.Lgs. 460/97, art. 10 comma 5**, che considera direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di:

- assistenza sanitaria
- istruzione
- formazione
- sport dilettantistico
- promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili.

Le condizioni per poter esercitare tali attività connesse sono due:

- a. la non prevalenza rispetto a quelle istituzionali;
- b. che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

La differenza sostanziale tra *attività marginali* ed *attività connesse* sta nel fatto che mentre per le prime sono tassativamente previste le fattispecie concrete di attività da considerare marginali, nel secondo caso sono previsti criteri generali, applicabili alle più varie fattispecie.

Come per la scelta, in relazione ai singoli tributi, tra le due previsioni agevolative, anche in questo caso la OdV dovrà optare tra la L. 266/91 ed il D.Lgs. 460/97 in base la tipo di attività istituzionale esercitata.

La scelta effettuata comporta che nel caso di attività marginali il regime fiscale è quello previsto dal comma 4, art. 8, L. 266/91, nel quale si sancisce che i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini IRES, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali. Nel caso si opti per attività direttamente connesse a quella istituzionale il regime fiscale è quello dell'art. 150 del TUIR e successive modificazioni, che prevede l'esclusione dalla base imponibile dei proventi derivanti dalle attività direttamente connesse.

### 3.d Erogazioni liberali in favore di ODV

Le erogazioni liberali rappresentano per una ODV un'importante fonte di reperimento di risorse per il perseguimento dei fini istituzionali. Sulla base di tale presupposto, la legge prevede una disciplina agevolativa sia per i terzi donanti, che per le associazioni beneficiarie, proprio al fine di incentivare il sostegno all'attività svolta dalle organizzazioni non profit e, quindi, anche dalle ODV.

I riferimenti normativi sono due:

- a) art. 14 del D.L. 35/2005 convertito in legge con L.80/05 (Noto anche come Legge PIU' DAI MENO VERSI);
- b) art.13 del D.Lgs. 460/97 Legge ONLUS che richiama gli artt. 15 e 100 del TUIR .

Per le **aziende**, e solo per queste, tali disposizioni sono **alternative**, nel senso che l'azienda può optare alternativamente per una delle due a seconda della convenienza, sempre che l'Associazione di volontariato destinataria della donazione sia iscritta nel Registro Regionale del Volontariato. Le ONLUS in generale destinatarie di tale erogazione devono essere iscritte nei Registri Regionali e Nazionali di riferimento (es: anagrafe ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate).

Poiché i due riferimenti normativi parlano di **deduzione** (art. 14 del D.L. 35/2005 convertito in legge con L.80/05) e **detrazione** (art.13 del D.Lgs. 460/97 Legge ONLUS, che richiama gli articoli 15, persone fisiche, e 100, persone giuridiche, del TUIR) si specifica il loro significato:

**Δ Attenzione:** DEDUZIONE è l'importo che si sottrae dal reddito sul quale successivamente si calcolano le imposte; DETRAZIONE è l'importo che, calcolate le tasse, si sottrae da queste.

Si esaminano brevemente le due disposizioni

❖ **D.L. 35/2005 noto anche con il nome del "Più dai meno versi".**

In base a tale norma i Soggetti che possono beneficiare delle deduzioni fiscali, in caso di erogazioni liberali in favore di OdV ed ONLUS, sono:

- ✓ Persone fisiche soggette all'IRPEF;
- ✓ Enti soggetti all'IRES (società, enti commerciali e non commerciali).

Gli elementi principali della normativa sono schematicamente riportati nella tabella 8.

<b>Limiti e modalità delle erogazioni liberali</b>	Le erogazioni liberali possono essere effettuate in denaro ed in natura e dedotte nel limite del10%, con un tetto massimo di 70.000 € (art. 14, comma 1, DL. 35/2005). E' da ritenersi che l'erogazione liberale sia deducibile fino al minore dei due limiti. L'importo massimo di 70.000 € vale, quindi, solo nel caso in cui tale cifra corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo del soggetto erogante (quindi per redditi uguali o superiori a 700.000 € il limite che si deve prendere in considerazione è comunque il 10% del reddito medesimo.
<b>Erogazioni in denaro</b>	Ai fini delle agevolazioni le erogazioni devono essere effettuate avvalendosi di specifici sistemi di pagamento: - Banca - Ufficio postale - Carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

<b>Erogazioni in natura</b>	<p>Ai fini della rilevazione dei limiti indicati dalla norma, si dovrà considerare il valore normale del bene, inteso come il corrispettivo mediamente praticato per i beni similari in condizioni di libera concorrenza.</p> <p>In ogni caso il donante avrà cura di acquisire, a comprova della avvenuta donazione e della congruità del valore conferito al bene, in aggiunta alla documentazione che ne attesta il valore, anche una ricevuta emessa dall'ente ricevente l'erogazione in natura, che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori.</p>
<b>Divieto di cumulo</b>	<p>Il comma 6 dell'articolo 14 D.L. 35/2005 dispone che "in relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge".</p> <p>Dal tenore letterale della disposizione sopra riportata si evince, pertanto, che se il soggetto erogatore usufruisce delle deduzioni previste dal comma 1 del citato articolo 14 non potrà usufruire, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei soggetti indicati nel predetto comma 1, di deduzioni o detrazioni fiscali previste da altre norme agevolative.</p>
<b>Obblighi contabili</b>	<p>Sono presupposti obbligatori, ricadenti sull'<b>associazione beneficiaria</b>, ai fini della deducibilità delle erogazioni liberali da parte del donante:</p> <p>a) <b>Tenuta di scritture contabili, complete ed analitiche, rappresentative dei fatti di gestione;</b></p> <p>b) <b>Redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria</b> (art. 20 DPR 600/73 come integrato dall'art. 8 D.Lgs. 460/97).</p>
<b>Sanzioni</b>	<p>Sono previste delle sanzioni in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>donazione fittizia;</li> <li>superamento dei limiti di deducibilità;</li> <li>donazione ad Enti che non hanno i requisiti previsti dalla legge (es.: mancata iscrizione al Registro Regionale del Volontariato);</li> <li>donazioni ad enti che, pur avendo i requisiti, non ottemperano agli obblighi contabili di cui sopra.</li> </ul>

**Tabella 8**

❖ **D.Lgs 460/97 – Legge ONLUS**

In base a tale norma i Soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali, in caso di erogazioni liberali in favore di OdV ed ONLUS sono:

- ✓ Per le persone fisiche soggette all'IRPEF
- ✓ Enti soggetti all'IRES (società, enti commerciali e non commerciali)

Le erogazioni possono essere effettuate in denaro e/o in natura.

Il combinato tra Soggetti eroganti e tipologia dell'erogazione è riportato nella tabella 9.

	<b>Erogazioni liberali in denaro</b>	<b>Erogazioni liberali in natura</b>
<b>Perone fisiche soggette ad IRPEF</b>	<p>Detraibilità delle erogazioni liberali per il 19% dell'importo massimo riconosciuto di 2.065,83 € (art. 15, lettera i-bis del TUIR), anche se fatta in favore di organizzazioni che non tengono una contabilità analitica.</p>	<p>L'erogazione fatta a favore di un'organizzazione che <u>non tiene una contabilità analitica</u> non consente alcun risparmio fiscale</p>
	<b>Erogazioni liberali in denaro</b>	<b>Erogazioni liberali in natura</b>
<b>Enti</b>	<p>Deducibilità per un importo non superiore a 2.065,83 € o al 2% del</p>	<p>I beni di produzione o commercio oggetto dell'attività dell'impresa</p>

<b>soggetti all'IRES</b>	<p>reddito d'impresa (art. 100, comma 2, lettera h del TUIR), anche se fatta in favore di organizzazioni che non tengono una contabilità analitica.</p> <p>Le previsioni del TUIR lasciano intendere che il limite da considerare (tra 2.065,83 € e il 2% del reddito dichiarato) è quello maggiore tra i due, non quello minore, con la soglia del 2% del reddito imponibile che può superare il limite dei 2.065,83 €.</p>	<p>donante, erogati a favore di un'organizzazione <u>che non tiene una contabilità analitica</u>, non si considerano destinati a finalità estranee all'attività dell'impresa donante. Tali beni, quindi, fino ad un valore di € 1.032,91 concorrono alla determinazione del limite di € 2.065,83 o al 2% del reddito dichiarato previsti per le erogazioni in denaro.</p> <p>Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa donante, che vengono ceduti gratuitamente alle Organizzazioni di Volontariato, possono essere erogati senza limiti. Tali beni, infatti, sono considerati a valore nullo in quanto si presume che gli stessi sarebbero stati eliminati dal circuito commerciale.</p> <p>Per fruire della deducibilità fiscale, l'azienda che effettua la donazione deve seguire una particolare procedura di comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate e di registrazione contabile ai fini IVA.</p> <p>Gli articoli in questione non richiedono obblighi contabili, in capo alle organizzazioni riceventi le erogazioni, così stringenti come previsto invece dal DL 35/2005.</p>
--------------------------	--	---

**Tabella 9**


---

*Da quanto sopra esposto ne deriva che, con riferimento alle Onlus, al donatore impresa con un reddito fino a 20.658,28 € risulterà più conveniente la vecchia norma (articolo 100 del Tuir come richiamato dall'art. 13 del D.Lgs. 460/97 Legge ONLUS), così come per redditi superiori a € 3.500.000,00 per i redditi compresi tra questi due limiti, è più conveniente utilizzare la nuova norma (articolo 14, 1° comma, DL 35/2005).*

---

### **3.e Rimborso spese ai volontari**

La L. 266/91 prevede espressamente il divieto di retribuire l'attività svolta dal volontariato nell'associazione. L'art. 2, comma 2 dispone inoltre che "al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse."

Ciò significa che il volontario non può ricevere una vera e propria retribuzione, circostanza che insieme ad altre potrebbe essere indice dell'esistenza, al di là della prestazione "fittizia" di volontariato, di un vero rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) con l'OdV, con tutti gli obblighi e diritti che ne derivano.

Una persona viene infatti definita dalla L. 266/91 "volontario" in quanto offre la propria opera in modo assolutamente personale, spontaneo e gratuito.

E' altresì esclusa, ai sensi della disciplina ONLUS (art. 10, comma 6, D.Lgs. 460/97), la possibilità che i volontari ricevano distribuzioni "indirette" di utili, attraverso meccanismi come la cessione di beni e la prestazione di servizi a condizioni più favorevoli rispetto ai non soci/volontari.

### 3.f Scadenze fiscali

Qualora l'esercizio sociale coincida con l'anno solare, non ci sono complicazioni, viceversa ecco uno specchio riassuntivo (tabella 10) per determinare alcuni importanti adempimenti fiscali:

ADEMPIMENTO	PERIODICITA'
Chiusura del bilancio dell'Associazione	entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale
Dichiarazione Ires	dipende dalla chiusura dell'esercizio sociale
Dichiarazione Irap	dipende dalla chiusura dell'esercizio sociale
Dichiarazione Iva (salvo casi di dispensa dalla presentazione, come per il regime L.398/91)	segue l'anno solare
Presentazione mod. 770	segue l'anno solare
Dichiarazione e pagamento Ici	segue l'anno solare
Adempimenti Inps e Inail per i dipendenti e assimilati	segue l'anno solare

**Tabella 10**

## 4. LA PRIVACY

### 4.a Nozioni generali

La "privacy" è un sistema di garanzie che il legislatore ha individuato per vincolare il fenomeno sempre più dinamico della circolazione dei dati personali, tipico di una società tecnologicamente avanzata, al principio di tutela delle libertà individuali.

La disciplina della materia, introdotta con la legge n.675/96 e modificata con il D.Lgs 467/2001, è da ultimo confluita nel D.Lgs n.196/2003, rubricato come "codice in materia di protezione dei dati personali".

**Importanti parametri di riferimento** della regolamentazione in cui si articola la normativa sono il diritto alla "protezione" dei dati personali, e ad un trattamento degli stessi che salvaguardi i fondamentali valori della persona (o del soggetto-ente) garantendone la "riservatezza" e "l'identità".

**Figura centrale è il Garante**, organo collegiale, costituito da persone di riconosciuta competenza in materia di diritto ed informatica che svolge una funzione di sostanziale bilanciamento tra esigenze sottese alla circolazione dei dati personali e tutela della libertà e dignità dei soggetti cui gli stessi si riferiscono.

### 4.b I soggetti

**Soggetti** del rapporto su cui s'incentra il trattamento dei dati personali sono **il titolare** del trattamento e **l'interessato** (art. 4 del codice).

**L'interessato** "è la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali": il soggetto cioè che viene **identificato con tali dati**.

**Titolare** del trattamento è "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine "alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza"

Allo stesso spetta di assumere le direttive e di individuare **il responsabile** del trattamento, che può essere una persona fisica o, in relazione alle dimensioni della struttura (pubblica o privata) che gestisce i dati, "una persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo".

Il responsabile traduce le direttive in scelte operative.

L'esecuzione del trattamento è affidata a un **incaricato**, a ciò preposto dal titolare o dal responsabile.

### 4.c I dati

**I dati** si qualificano per categorie (art. 4 del codice).

**Sono dati personali quelli** consistenti in qualunque informazione atta ad identificare l'interessato anche indirettamente, a mezzo di informazioni di riferimento o di numero di identificazione personale

Sono **dati identificativi** quelli che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.

**Sono dati sensibili** quelli "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Tali dati possono essere trattati dai soggetti privati, **e quindi anche dalle associazioni di volontariato, solo con il consenso scritto** degli interessati e **previa autorizzazione del Garante, tranne che riguardino l'adesione di associazioni** od organizzazioni a carattere

sindacale o di categoria ad altre organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

A partire dall'anno 1997 e fino al giugno del 2005, di anno in anno, l'Autorità garante ha autorizzato **tutte le associazioni di volontariato** al trattamento dei dati sensibili, purché utilizzati per il perseguimento di scopi legittimi e determinati, individuati nell'atto costitutivo e nello statuto.

L'autorizzazione, rinnovata con provvedimento del 1° luglio 2005 sino al 31.12.2005, è stata in ultimo prorogata (autorizzazione n.3 /2005) al 30 giugno 2007.

Le associazioni di volontariato potranno pertanto trattare i dati sensibili, fino alla data del 30 giugno 2007, facendosi rilasciare il consenso scritto dai soggetti interessati contestualmente all'informativa che sono tenute a dare agli stessi a norma dell' art13 del codice.

Il consenso può essere omesso ( ferma restando la formale autorizzazione del Garante) **quando il trattamento dei dati è effettuato da associazioni, enti o organizzazioni senza scopo di lucro, anche non riconosciute, a carattere politico, filosofico, religioso e sindacale**, quando è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo, quando è necessario per investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria

In ogni caso i dati sensibili devono essere protetti dagli abusi eccessivi.

Se le associazioni fanno uso di strumenti elettronici, devono:

- impartire agli incaricati istruzioni specifiche per la custodia e l'uso di supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati, allo scopo di evitare che soggetti estranei vi accedano o li utilizzino in qualsiasi modo;
- distruggere o rendere inutilizzabili tali supporti, se non più utilizzati (gli stessi possono essere riutilizzati solo se i dati siano stati resi intelligibili e non ricostruibili);
- adottare misure idonee a garantire il ripristino dei dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici nei quali essi sono custoditi, **entro e non oltre 7 giorni** dall'accadimento dell'evento dannoso

Sul punto è utile precisare che il trattamento dei dati (sia sensibili che personali) con strumenti elettronici è assoggettato ad una procedura di autenticazione per ogni singolo trattamento o per un insieme di trattamenti, che può essere omessa quando **gli incaricati** del trattamento siano dotati di credenziali di autenticazione.

Tali credenziali consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato, associato ad una parola chiave conosciuta soltanto da questi; oppure in un dispositivo di autenticazione in uso esclusivo dello stesso.

La parola chiave, che deve essere modificata ogni sei mesi, deve essere composta di almeno otto caratteri e non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili alla persona dell'incaricato.

Lo strumento elettronico utilizzato per la custodia dei dati non deve essere lasciato incustodito dall'incaricato durante il trattamento.

Nel caso di prolungata assenza di quest'ultimo, il titolare deve assicurare la disponibilità dei dati e degli strumenti elettronici che li contengono.

**Se i dati vengono trattati con strumenti diversi da quelli elettronici**, gli atti e i documenti che li contengono devono essere controllati e custoditi fino alla restituzione, in modo da non consentire l'accesso a persone non autorizzate.

L'accesso agli archivi che li contengono deve essere controllato;

le persone ammesse dopo l'orario di chiusure devono essere identificate e registrate.

**I dati giudiziari** sono quelli desumibili da provvedimenti atti a rivelare reati o sanzioni amministrative dipendenti da reati, o da cui si evincano carichi pendenti penali o la qualità di imputato o di indagato dell'**interessato**.

Trattasi di informazioni rilevabili sostanzialmente a mezzo del casellario giudiziale o dell'anagrafe delle sanzioni amministrative conseguenti a reati.

Il trattamento dei dati giudiziari è consentito soltanto "se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichi le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili" (art. 27).

#### 4.d Trattamento e circolazione dei dati

I dati debbono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, devono essere raccolti e registrati per scopi determinati ed utilizzati in termini compatibili con tali scopi, riportati in maniera esatta e, se necessario, aggiornati, conservati in forma che consenta l'identificazione dell'interessato non oltre il periodo di tempo strettamente necessario per gli scopi per i quali sono stati raccolti.

Il trattamento dei dati è di norma finalizzato alla circolazione degli stessi, che costituisce uno dei principali punti di snodo della disciplina sulla privacy

La legge prevede due modalità di circolazione:

**a) la comunicazione**, che consiste nel "dare conoscenza dei dati personali **a uno o più soggetti determinati** .... in qualsiasi forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione";

**b) la diffusione**, che consiste nel comunicare i dati "**a soggetti indeterminati**, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione".

La prima modalità informativa attiene a circuiti divulgativi prevalentemente "interni", individuati od individuabili nella loro estensione, portatori a carico dell'interessato di un rischio "circoscritto" e minore.

La diffusione apre al contrario, anche in virtù della notevole componente acceleratrice della comunicazione elettronica, un ambito di circolazione illimitatamente ampio ed incontrollabile.

**Per i soggetti pubblici** la comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici è ammessa anche in mancanza di una norma di legge, la comunicazione e la diffusione a privati o a enti pubblici economici sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

**Per i soggetti privati o enti pubblici economici (comprese pertanto le associazioni)**, la principale garanzia di tutela della privacy è costituita (tranne le eccezioni considerate) del preliminarmente consenso espresso dell'interessato che, **come già rilevato, nel caso di dati sensibili deve essere dato in forma scritta**.

In ogni caso, e fatte salve le specifiche garanzie già considerate per i dati sensibili, è preclusa a tali soggetti **la comunicazione e la diffusione** di dati personali **dei quali è stata ordinata la cancellazione, o che attengano a scopi per i quali deve ritenersi esaurito il periodo di tempo necessario a renderne utile l'impiego (art.11)**

L'informativa- i diritti dell'interessato- la notificazione dei dati- le misure di sicurezza

Fra le regole di maggior rilievo, per un'esposizione il più possibile esaustiva della materia, vanno più puntualmente esaminate quelle relative **all'informativa**, ai **diritti dell'interessato**, alla **notificazione dei dati**, e **alle misure di sicurezza**.

A carico di chi raccoglie i dati grava l'obbligo dell'informativa nei confronti dell'interessato o della persona presso cui si procede all'acquisizione (**art.13 del codice**).

L'adempimento consiste nel riferire agli stessi, oralmente o per iscritto, le finalità e modalità del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, l'ambito in cui gli stessi possono essere oggetto di diffusione, specificando se il conferimento dei dati è un obbligo o una mera facoltà di chi li fornisce, ed indicando nel primo caso le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere.

L' informativa, **di cui si riporta di seguito apposito schema da far sottoscrivere a tutti i soggetti** (persone fisiche e giuridiche) che forniscono i propri dati (personali o sensibili), intende rendere l'interessato consapevole dei propri diritti.

Tra i quali, anche indipendentemente dall'informativa, assumono particolare rilievo:

**a) il diritto di ottenere**, oltre che l'aggiornamento la rettificazione e, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, anche la cancellazione e il blocco degli stessi (cioè la cessazione del trattamento) se trattati in violazione di legge, o nel caso che la loro conservazione non sia più necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti, fino a comprendere l'opposizione al trattamento per motivi legittimi anche se pertinente allo scopo della raccolta;

**b) il diritto alla distruzione dei dati** in caso di cessazione del loro trattamento, tranne che il titolare non **intenda cederli** ad altro titolare per un trattamento coerente con gli scopi per i quali erano stati originariamente raccolti, **conservarli** (o cederli ad altro titolare) per scopi storici, statistici o scientifici, o conservarli infine per fini esclusivamente personali che ne escludano la comunicazione o la diffusione.

#### 4.e Le misure di sicurezza

Particolare interesse assumono, specie in ordine agli adempimenti previsti anche a carico delle associazioni, le misure di **"sicurezza"** dei dati previste dal codice.

La norma stabilisce, come criterio generale, che i dati debbono essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, sia i rischi di distruzione o perdita degli stessi che di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (**art.31**).

Introduce poi nello specifico la nozione di **"misure minime"** (art. 32), definite come misure atte ad assicurare, secondo specifiche previsioni, un livello minimo di sicurezza, la cui inosservanza è severamente sancita.

Rientra in tale ambito di prescrizioni l'adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (**D.P.S.**), **obbligatorio per tutti** coloro **che utilizzano dati personali** (qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificato o identificabile- Es: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale ecc.) **e dati sensibili** (quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale).

#### 4.f Le sanzioni

Merita infine attenzione un rapido riferimento alle sanzioni previste in caso di violazione della normativa sinteticamente suesposta.

La specifica disciplina si articola in :

**a) sanzioni amministrative per violazioni minori** (come il pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro per omessa o inadeguata informativa all'interessato- di cinquemila euro per non regolare cessione dei dati- da diecimila a sessantamila euro per omessa o non tempestiva notifica del trattamento dei dati al Garante ecc.)

**b) illeciti penali** per le ipotesi più trasgressive (come il trattamento illecito di dati al fine di trarre per sé o per altri profitto o recare danni a terzi punito con la reclusione da sei a diciotto

mesi- l'omissione di misure minime di sicurezza punita con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro).

## 5. INDICAZIONI OPERATIVE

In base a quanto sopra esposto, il volontario può ricevere unicamente un rimborso spese. La modalità di corresponsione e calcolo di questi rimborsi deve essere stabilita da una apposita delibera dell'organo competente, che può essere sia l'assemblea che il consiglio direttivo, a seconda di quanto previsto all'interno dello statuto.

Tale delibera dovrà prevedere gli ambiti generali nei quali è possibile erogare il rimborso spese (es: modalità di rendicontazione, autorizzazioni preventive, tariffe di rimborso), indipendentemente dall'incarico assegnato.

In ogni caso, comunque, il rimborso spese viene riconosciuto solo a fronte di una richiesta da parte dello stesso volontario per spese effettivamente sostenute, laddove per effettivamente si sottolinea la necessità che quanto chiesto a rimborso sia comprovato da idonea documentazione (fatture, ricevute fiscali, ecc. regolarmente emesse dal fornitore) che dovrà essere consegnata all'associazione e da essa conservata.

La norma richiede inoltre che si tratti di oneri sostenuti per l'espletamento dell'incarico ricevuto.

È quindi opportuna la redazione da parte dell'OdV (anche solo del Presidente o di un consigliere) di una specifica lettera di incarico al volontario, cui il volontario farà riferimento al momento di presentare la propria nota spese.

### 5.a Raccolta pubblica di fondi

La raccolta pubblica di fondi è un importante strumento di sostegno per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato.

Nel caso in cui vengano programmate delle raccolte fondi, le associazioni devono tenere sotto controllo principalmente due aspetti: da una parte gli adempimenti da porre in essere operativamente, dall'altra parte le agevolazioni che il Fisco accorda alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di raccolta fondi.

Le diverse modalità con cui si effettuano le raccolte fondi sono importanti, perché a seconda delle diverse tipologie, diversi saranno gli adempimenti da porre in essere (lotterie, campagne di sensibilizzazione, pesche di beneficenza, vendita di beni di modico valore, ecc..)

È importante tener conto del fatto che per i tributi locali (tassa sull'occupazione suolo pubblico, affissioni etc.) la disciplina è contenuta nei singoli regolamenti comunali, a cui sarà necessario e utile fare riferimento.

<b>Aspetti fiscali</b>	<p>Sotto il profilo fiscale, va ricordato prima di tutto che per ogni ente non commerciale il legislatore, con il D.Lgs. 460/97 art 2 comma 2, riconosce che non concorrono alla formazione del reddito e quindi non sono soggetti a tassazione i proventi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche. L'art. 143, comma 3, lett. a) del TUIR (come modificato dal D.Lgs. 460/97 art 2 comma 2) stabilisce infatti che i fondi raccolti dagli enti non commerciali (e quindi anche dalle organizzazioni di volontariato):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non concorrono alla formazione del reddito imponibile;</li> <li>b) non sono soggetti ad IVA;</li> <li>c) sono esenti da ogni altro tributo.</li> </ul> <p>Sempre qualora sia documentato il loro impiego per i soli fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.</p>
<b>Caratteristiche delle attività</b>	<p>Deve trattarsi di attività svolte in modo occasionale e deve avvenire in occasione di manifestazioni pubbliche e in particolare di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione</p>

<b>Oggetto delle attività</b>	È consentito anche che in tali occasioni gli enti offrano beni di modico valore e/o servizi
<b>Aspetti operativi</b>	<p><u>Per ogni tipologia di raccolta fondi vi sono degli specifici adempimenti da rispettare.</u></p> <p>Per tutte le tipologie di manifestazioni quali: lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza è necessario che i rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne diano comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in primo luogo all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui è effettuata l'estrazione. La comunicazione è richiesta al fine di assoggettare l'effettuazione delle manifestazioni al nulla-osta dell'amministrazione Suddetta. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli. Qualora la raccolta di fondi preveda l'occupazione di spazi pubblici (piazze e/o strade), l'associazione interessata dovrà chiederne opportuna autorizzazione all'Ente proprietario (Comune, Provincia) e pagare gli eventuali costi legati all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche (spese di sopralluogo e istruttoria, ecc). Nel caso si dia luogo alla promozione dell'iniziativa di raccolta di fondi, potrebbe essere prevista anche l'affissione di locandine. In questo caso oltre alla eventuale timbratura delle locandine, potrebbe essere obbligatorio il pagamento di diritti di affissione. Qualora la raccolta fondi preveda la somministrazione di alimenti e bevande, sarà necessario chiedere le opportune autorizzazioni al Comune territorialmente competente, avere l'autorizzazione e i requisiti necessari per la vendita di prodotti, e rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari. Qualora si preveda la realizzazione di spettacoli (magari con diffusione di musica o comunque di opere protette dal diritto di autore), le organizzazioni di volontariato dovranno rivolgersi all'agenzia SIAE competente per territorio per definire i passi da compiere e istruire le pratiche conseguenti.</p>
<b>Adempimenti</b>	Rendiconto specifico per le raccolte pubbliche di fondi che andrà a completare il più generale rendiconto che la singola organizzazione di volontariato dovrà redigere annualmente.

E' buona prassi relazionarsi sempre con il Comune in cui si svolge la raccolta pubblica di fondi al fine di verificare quali siano le procedure e la modulistica che lo stesso Comune richiede per le diverse manifestazioni.

### 5.b Contributi da enti pubblici

La Legge 266/1991 prevede espressamente, tra le possibili entrate delle organizzazioni di volontariato, anche i " rimborsi derivanti da convenzione" (articolo 5, comma 1 - lettera f, e articolo 7, comma 2).

In particolare sarà necessario, affinché i contributi corrisposti non siano assoggettati a **Imposte Dirette** che:

- ✓ l'eventuale corresponsione economica dell'ente pubblico non sia inquadrabile come corrispettivo, ovvero come pagamento di una prestazione. In caso contrario potrebbe configurarsi la commercialità del contributo. Affinché ciò non avvenga le convenzioni dovranno prevedere un mero rimborso delle spese vive sostenute e documentate, cosa che farebbe venir meno l'esistenza di un "prezzo" come corrispettivo erogato a fronte di una obbligazione assolta da parte della organizzazione di volontariato, e quindi eliminerebbe l'esistenza di un elemento tipico dell'attività commerciale;
- ✓ è anche possibile prevedere la corresponsione da parte dell'ente pubblico di un corrispettivo fisso a prescindere dalla documentazione delle spese sostenute. In questo caso tuttavia sarà necessario dimostrare che il corrispettivo fisso concorre al ristoro delle spese sostenute, e quindi vale come rimborso. Allo scopo l'organizzazione di

volontariato dovrà tenere una accurata contabilità delle spese sostenute per le attività svolte in regime di convenzione.

Affinché, inoltre, i contributi corrisposti non siano assoggettati ad **IVA** si richiama quanto disposto dalla L.266/91, art. 8, comma 2: *"le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"*.

I contributi da Enti Pubblici, erogati secondo la disciplina sopra descritta sono esenti dalla ritenuta del 4%.

## **APPENDICE ALLA SEZIONE II**

### **- Funzionamento -**

### **a) istanza di accesso agli atti amministrativi ex L. 241/90**

(Da indirizzare al legale rappresentante dell'Autorità Amministrativa ai cui atti si chiede di accedere. es: Al Sindaco del Comune di .....)

Il sottoscritto ....., in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'Associazione ".....", con sede in ....., alla via .....

#### **PREMESSO**

- che (indicare i fatti che giustificano l'esistenza di un interesse a prendere cognizione degli atti o provvedimenti richiesti)  
tanto premesso, il sottoscritto

#### **CHIEDE**

di avere accesso e trarre copia, anche a proprie spese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della L. 241/90, dei seguenti atti ....., adottati nell'ambito del procedimento finalizzato a ....., nonché a tutti gli atti amministrativi presupposti, dichiarandosi si d'ora disposto a corrispondere il costo della estrazione delle copie.

Luogo e data

Firma .....

### **b) domanda di adesione ad associazione di volontariato**

Al Consiglio Direttivo

dell'Associazione "....."

Il/La sottoscritto/a..... nato/a....., il  
..... residente a....., in .....  
via.....C.F. ....telefono.....  
cellulare....., e-mail:.....

#### **CHIEDE**

di poter aderire all' Associazione.

Dichiara di condividere e accettare le finalità e le norme che regolano la stessa.

Luogo e data

Firma .....

### **c) Richiesta di svolgimento di attività di volontariato**

Al presidente dell'Associazione

Il sottoscritt... .., nat... a....., residente a.....,  
via....., n°....., tel....., professione.....

- avendo preso visione dello Statuto dell'Associazione;

- condividendo le finalità di solidarietà sociale che l'associazione promuove;

- essendo a conoscenza che l'art.2 della L. 266/91 prescrive che: per attività di volontariato deve intendersi quella "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà"; che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; che al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall' associazione stessa.

#### **CHIEDE**

di poter prestare attività di volontariato presso l'associazione nel, con la seguente disponibilità di tempo.....

Fa presente:

a) di avere la seguente qualifica professionale.....

b) di aver già fatto esperienza in.....

c) di non avere alcuna esperienza particolare.....

*Distinti saluti*

*Luogo e data*

*Firma .....*

#### **d) convocazione Consiglio Direttivo**

*Sig. (nome e cognome associato)*

*Via ..... n. ....*

**Oggetto:** *convocazione Consiglio Direttivo*

*E' convocato il Consiglio direttivo per il giorno ..... alle ore ..... presso (la sede sociale dell'Associazione o altro luogo) per discutere e deliberare sul seguente o. d.g. :*

*1).....;*

*2).....;*

*3).....;*

*4) varie ed eventuali.*

*Luogo e data*

*Il Presidente*

#### **e) VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

*Il giorno ..... del mese di..... dell'anno ....., alle ore .....presso..... (la sede sociale o in altro luogo), Via..... n°....., regolarmente convocato si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione ..... per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. :*

*1).....;*

*2).....;*

*3).....;*

*4) varie ed eventuali.*

*Assume la Presidenza il sig....., funge da segretario il sig. ....*

*Constatata la presenza del numero legale e rilevata la presenza dei sigg. .... componenti del Collegio dei Revisori, il Presidente dichiara valida la seduta e svolge una ampia relazione in merito agli argomenti posti all' o.d.g. :.....;*

*Quindi il comitato delibera a ..... (maggioranza o unanimità) sul primo punto all'o.d.g.: .....(meglio far riferimento ai singoli punti all' ' o.d.g.).*

*La seduta viene tolta alle ore..... dello stesso giorno in quanto null'altro risulta all'o.d.g., previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.*

*Il Segretario*

*Il Presidente*

#### **f) Avviso di convocazione assemblea ordinaria/straordinaria**

*I soci dell'Associazione ..... sono convocati in Assemblea ordinaria/straordinaria presso la sede sociale sita in ..... via ..... n. .... per le ore ..... del giorno .....in prima convocazione e per le ore ..... del giorno..... in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:*

*1) .....*

*2) .....*

*3) .....*

*4) varie ed eventuali.*

*Nel caso in cui l'assemblea non risultasse in numero legale in prima convocazione, fin d'ora viene fissata la seconda convocazione per lo stesso giorno alle ore .....*

*Luogo e data*

*Il Presidente .....*

**g) delega**

*Il sig. .... socio dell'Associazione ..... è delegato a rappresentarmi nell'assemblea ordinaria/straordinaria del giorno ..... in prima convocazione e per le ore ..... del giorno..... in seconda convocazione*

*Fin d'ora, preciso di approvare pienamente il suo operato.*

*Luogo e data*

*Il socio delegante .....*

**h) verbale assemblea ordinaria**

*Associazione.....(denominazione) sita in ..... via....., n.....*

*Verbale di assemblea n°.....*

*L'anno....., il giorno..... del mese di....., alle ore..... in..... presso.....*

*Previo regolare avviso di convocazione si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione .....in prima / seconda convocazione per discutere sul seguente ordine del giorno :*

*1).....;*

*2).....;*

*3).....;*

*4) Eventuali e varie.*

*Constata la presenza del numero legale dei soci presenti ed accertata la regolarità delle deleghe pervenute, assume la presidenza il sig..... che propone il sig..... quale Segretario. L'Assemblea accetta.*

*Constata e fatta constatare la validità dell'Assemblea per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.*

*Il Presidente dichiara aperta la seduta.*

*Sul primo punto all' o.d.g. prende la parola il sig..... il quale fa presente che....., ecc..*

*Sul secondo punto..... interviene il sig....., ecc..*

*Conclusioni del Presidente.*

*Dopo ampia discussione, l'Assemblea a..... (maggioranza o all'unanimità)*

*decide relativamente al punto dell'o.d.g., di.....etc. (meglio specificare punto per punto come da o.d.g.).*

*Null'altro essendovi da deliberare e da aggiungere, l'Assemblea viene sciolta alle ore..... dello stesso giorno previa lettura ed approvazione del presente verbale.*

*Il Segretario Il Presidente*

*.....*

**i) verbale di assemblea straordinaria**

*Il giorno..... del mese di..... dell'anno....., alle ore..... presso..... (la sede sociale o altro luogo), in Via....., si è riunita in prima / seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente o. d. g.:*

*- modifica allo Statuto dell'associazione (es.)*

*- scioglimento associazione (es.)*

*Il Presidente.....(nome e cognome), dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario.....(nome e cognome).*

*Il Presidente constata che sono presenti i seguenti soci..... (se i soci sono molti si consiglia di predisporre un elenco di tutti i soci e a fianco del proprio nominativo il socio presente appone la propria firma).*

*Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.*

*Il Presidente illustra l'o.d.g.*

*Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere ai voti.*

*Il Presidente accerta che sono favorevoli n°.....; contrari n°.....; astenuti n°.....*

*Il Presidente dichiara approvata la deliberazione e dispone che vengano effettuati gli adempimenti conseguenziali.*

*Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore..... dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.*

*Il Segretario*

*Il Presidente*

**I) Modulistica contabile**

**1 - Libro "Prima Nota Cassa"**

Data	N° Operazione	Causale operazione	CASSA		
			Entrata	Uscita	Saldo
TOTALE PAGINA					

*Da riportare alla pagina seguente*

*\* Si ricorda per ogni raccolta pubblica di fondi si deve predisporre un apposito rendiconto nel quale inserire le relative voci di spesa e di entrata.*

## 2- Rendiconto semplificato

PROVENTI			
<i>Ricavi da fonte privata</i>	1.	<i>Quote associative</i>	1.1. Quote associative
	2.	<i>Donazioni, liberalità e contributi</i>	2.1. Introiti da aderenti
			2.2. Introiti da altri e aziende
			2.3. Contributi su progetti
	3.	<i>Raccolta fondi</i>	3.1. Raccolta fondi
	4.	<i>Proventi attività marginali</i>	4.1. Vendite e iniziative occasionali di solidarietà
		4.2. Vendita beni acquisiti a titolo gratuito	
		4.3. Cessione beni prodotti da assistiti e volontari	
		4.4. Somministrazione alimenti e bevande	
		4.5. Prestazione servizi diversi con corrispettivo specifico non eccedente il 50% dei costi	
	5.	<i>Redditi e proventi finanziari</i>	5.1. Redditi e proventi finanziari
	6.	<i>Altri proventi</i>	6.1. Altri proventi
<i>Ricavi da fonte pubblica</i>	7.	<i>Contributi</i>	7.1. Contributi a fondo perduto
			7.2. Contributi per progetti
ONERI			
	1.	<i>Costi generali amministrativi ed</i>	1.1. Affitti, pulizia e riscaldamento locali
			1.2. Utenze
			1.3. Manutenzione ordinaria
			1.4. Cancelleria e stampati
			1.5. Attività di raccolta fondi
			1.6. Convegni e manifestazioni
			1.7. Spese postali
			1.8. Tasse
			1.9. Altri costi generali e amministrativi
	2.	<i>Costi per volontari</i>	2.1. Assicurazione
			2.2. Abbigliamento di servizio
			2.3. Altri costi per volontari e obiettori
	3.	<i>Rimborsi spese documentate</i>	3.1. Spese funzionamento organi dell'associazione
			3.2. Spese attività di volontari
	4.	<i>Personale</i>	4.1. Personale dipendente
			4.2. Collaborazioni coordinate e continuate
			4.3. Collaborazioni occasionali
			4.4. Liberi professionisti
	5.	<i>Costi inerenti l'attività di servizio</i>	5.1. Funzionamento e manutenzione autoveicoli
			5.2. Materiale di consumo
			5.3. Altri costi attività di servizio
	6.	<i>Investimenti e altri costi a durata pluriennale</i>	6.1. Autoveicoli
			6.2. Mobili e arredi
			6.3. Macchine per ufficio ed elaboratori
			6.4. Programmi informatici
			6.5. Interessi passivi ed oneri finanziari

### **3- Rendiconto finanziario di fine esercizio**

ENTRATE	USCITE
I) Entrate correnti A) <i>Contributi</i> - Contributi degli aderenti (contributi straordinari non richiesti dai soci); - Contributi da privati (oblazioni, liberalità, ecc.); - Contributi da organismi internazionali. B) <i>Entrate attività istituzionali</i> - Entrate da Convenzioni; - Finanziamenti a fondo perduto da Stato ed altri enti o istituzioni pubbliche; - Rimborsi da privati. C) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali D) <i>Altri proventi</i> - Donazioni e lasciti testamentari (art.3 c. 3); - Altre entrate. II) Entrate in conto capitale A) Contributi; B) Disinvestimenti; C) Finanziamenti. III) Partite di giro	I) USCITE correnti A) <i>Uscite attività istituzionali</i> - Uscite di gestione; - Oneri per il personale dipendente; - Compensi per prestazioni di lavoro autonomo; - Rimborsi spese volontari; - Spese per la copertura assicurativa degli aderenti. B) <i>Uscite attività commerciali e produttive marginali</i> - Uscite di gestione; - Oneri per il personale dipendente; - Compensi per prestazioni di lavoro autonomo; C) <i>Altre uscite</i> II) USCITE in conto capitale A) Rimborsi contributivi; B) Investimenti; C) Estinzione prestiti. III) Partite di giro

### **4- Modello di rendiconto della raccolta fondi**

(carta intestata dell'associazione)

Associazione \_\_\_\_\_

Manifestazione svolta dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ presso il Comune di \_\_\_\_\_

Responsabile:

USCITE			ENTRATE		
DATA	CAUSALE	IMPORTO	DATA	CAUSALE	IMPORTO
	Spese per utenze (tel., luce, gas, ecc..)			Proventi da vendita/offerte in denaro	
	Spese materiale pubblicitario			Proventi da sponsorizzazioni	
	Spese per acquisto beni da distribuire/vendere			Proventi da versamenti tramite c/c postale o bancario	
TOTALE USCITE		-----	TOTALE ENTRATE		-----
DISAVANZO DI GESTIONE		-----	AVANZO DI GESTIONE		-----

#### **4.1 - Fac-simile di ricevute per donazioni di beni ad OdV da persona fisica o impresa**

a) ONLUS che non può far applicare la deducibilità ex art 14 D.L. 35/05

Su carta intestata dell'associazione

Data \_\_\_\_\_

Ricevuta N. \_\_\_\_\_ / anno

L'associazione \_\_\_\_\_ Sede sociale \_\_\_\_\_, Tel \_\_\_\_\_ e fax \_\_\_\_\_,

C.Fiscale \_\_\_\_\_, Iscritta al Registro Regionale del Volontariato foglio \_\_\_\_\_ N. progressivo \_\_\_\_\_,

nella persona del suo rappresentante \_\_\_\_\_

Dichiara di aver ricevuto in data \_\_\_\_\_

Da:

Nominativo \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

*I seguenti beni: effettuare una descrizione dettagliata del bene ricevuto in donazione (es. tipo di veicolo e targa, immatricolazione ecc.) del valore di € \_\_\_\_\_, stimato in base  
Indicare in quale modo è stato stimato il valore del bene donato:  
Al valore normale del bene ai prezzi di mercato (ex art. 9, c. 3 DPR 91/86);  
ai listini di riferimento (citare il listino es.: QUATTRORUOTE)*

*In quanto Organizzazione di Volontariato iscritta, l'Associazione è Onlus di diritto (Art 10, e 8, DLgs 460/97); le persone fisiche possono pertanto detrarre le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (art 15. c 1, lett i-bis, DPR 917/86).  
Le persone giuridiche possono invece dedurre le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (art 100, c 2, lett h, DPR 917/86).*

*L'Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate.*

*Firma e timbro (dell'Associazione)*

*Esente da bollo ai sensi dell'art. 8, c. 1, L. 266/91.*

**b) ONLUS che può far applicare la deducibilità ex art 14 D.L. 35/05**

*Su carta intestata dell'associazione*

*Data \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ / anno \_\_\_\_\_  
L'associazione \_\_\_\_\_ Sede sociale \_\_\_\_\_, Tel \_\_\_\_\_ e fax \_\_\_\_\_,  
C.Fiscale \_\_\_\_\_, Iscritta al Registro Regionale del Volontariato foglio \_\_\_\_\_ N. progressivo \_\_\_\_\_,  
nella persona del suo rappresentante \_\_\_\_\_*

*Dichiara di aver ricevuto in data \_\_\_\_\_*

*Da:*

*Nominativo \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_  
C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_*

*I seguenti beni: effettuare una descrizione dettagliata del bene ricevuto in donazione (es. tipo di veicolo e targa, immatricolazione ecc.) del valore di € \_\_\_\_\_, stimato in base*

*Indicare in quale modo è stato stimato il valore del bene donato:*

*Al valore normale del bene ai prezzi di mercato (ex art. 9, c. 3 DPR 91/86);*

*ai listini di riferimento (citare il listino es.: QUATTRORUOTE)*

*In quanto Organizzazione di Volontariato iscritta, l'Associazione è Onlus di diritto (Art 10, e 8, D Lgs 460/97); le persone fisiche possono pertanto detrarre le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (art 15. c 1, lett i-bis, DPR 917/86).  
Le persone giuridiche possono invece dedurre le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (art 100, c 2, lett h, DPR 917/86).*

*L'Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate.*

*Firma e timbro (dell'Associazione)*

*Esente da bollo ai sensi dell'art. 8, c. 1, L. 266/91.*

**4.2 Fac-simile di ricevute per donazioni in denaro ad OdV da persona fisica o impresa**

**a ONLUS che non può far applicare la deducibilità ex art 14 D.L. 35/05**

*Carta intestata dell'associazione*

Data \_\_\_\_\_ Ricevuta N. /ANNO \_\_\_\_\_  
L'associazione \_\_\_\_\_ Sede sociale \_\_\_\_\_, Tel e fax \_\_\_\_\_,  
C.Fiscale \_\_\_\_\_, Iscritta al Registro Regionale del Volontariato foglio \_\_\_\_\_ N. progressivo \_\_\_\_\_,  
nella persona del suo rappresentante \_\_\_\_\_  
Dichiara di aver ricevuto in data \_\_\_\_\_  
Da:  
Nominativo \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_  
Euro (in cifre)..... (in lettere).....  
tramite  
Assegno bancario n° \_\_\_\_\_  
Bonifico su C.C. Bancario n° \_\_\_\_\_  
Accredito in C.C. Postale n° \_\_\_\_\_

*In quanto Organizzazione di Volontariato iscritta, l'Associazione è Onlus di diritto (Art 10, c 8, D Lgs 460/97); le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (Art 15, c 1, lett i-bis, DPR 917/86; Art 14, DL 35/05 come convertito da L 80/05; art 100, c 2, lett h, DPR 917/86). L'Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio.*

Firma e timbro (dell'Associazione)  
Esente da bollo ai sensi dell'art. 8, c. 1, L. 266/91.

b) ONLUS che può far applicare la deducibilità ex art 14 D.L. 35/05

Carta intestata dell'associazione  
Data \_\_\_\_\_ Ricevuta N. /ANNO \_\_\_\_\_  
L'associazione \_\_\_\_\_ Sede sociale \_\_\_\_\_, Tel e fax \_\_\_\_\_,  
C.Fiscale \_\_\_\_\_, Iscritta al Registro Regionale del Volontariato foglio \_\_\_\_\_ N. progressivo \_\_\_\_\_,  
nella persona del suo rappresentante \_\_\_\_\_  
Dichiara di aver ricevuto in data \_\_\_\_\_  
Da:  
Nominativo \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_  
Euro (in cifre)..... (in lettere).....  
tramite  
Assegno bancario n° \_\_\_\_\_  
Bonifico su C.C. Bancario n° \_\_\_\_\_  
Accredito in C.C. Postale n° \_\_\_\_\_

*In quanto Organizzazione di Volontariato iscritta, l'Associazione è Onlus di diritto (Art 10, c 8, D Lgs 460/97); le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (Art 15, c 1, lett i-bis, DPR 917/86; Art 14, DL 35/05 come convertito da L 80/05; art 100, c 2, lett h, DPR 917/86). L'Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio.*  
Firma e timbro  
(per l'Associazione)  
Esente da bollo ai sensi dell'art 8, c 1, L 266/91.

**m) Modulistica sulla privacy**

Allo scopo di semplificare il più possibile gli adempimenti delle associazioni di volontariato, si allegano gli schemi delle informative, delle autorizzazioni e dei documenti da adottare. Tali schemi sono stati redatti sulla base della guida operativa disponibile sul sito dell'Autorità Garante della Privacy ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

**1 - Informativa per i soci**

Caro socio/a,

*la informiamo che l'associazione tratterà i suoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 nonché dei principi di liceità e correttezza, a tutela della sua riservatezza.*

*I dati verranno impiegati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione, ed in particolare delle seguenti attività:*

- .....;
- .....;
- .....<sup>1</sup>;

*I trattamenti sono stati adottati con delibera del Consiglio Direttivo del ..... e affidati al Responsabile ed ai soggetti incaricati dall'associazione, secondo apposita autorizzazione, in forma manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici.*

I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.

*[oppure]*

I dati potranno esser comunicati a ..... per .....<sup>2</sup>.

Il Suo nominativo potrà essere inserito negli strumenti di comunicazione e comunicato agli altri soci.

*Il conferimento dei dati da inserire nel libro soci e nella banca dati presso la sede, è necessario per il raggiungimento delle finalità dell'associazione, per la gestione del rapporto associativo, per l'esecuzione e l'organizzazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi di legge, tra cui quelli assicurativi.*

Il conferimento dei dati relativi a ..... è facoltativo.

**A) Dati sensibili.** *Il trattamento dei Suoi dati sensibili (idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/04 e n. 3/04, e loro successive modifiche.*

**B) Diritti dell'interessato.** *Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all'art. 7 del Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere dall'Associazione l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.*

**C) Titolare del trattamento** *è l'associazione di volontariato ".....", con sede in ....., via ....., n. ....*

<sup>1</sup> Per esempio, per la corrispondenza, per l'adempimento degli obblighi di legge, e per ogni attività dell'associazione inerente allo scopo sociale.

<sup>2</sup> La comunicazione a terzi dovrà sempre essere attinente e funzionale al perseguimento dello scopo sociale.

Responsabile del trattamento è .....

Il titolare

L'interessato

(per presa visione)

## **2 - Informativa per i dipendenti<sup>3</sup>**

*Le comunichiamo che l'Associazione "....." tratterà i dati personali che la riguardano o da Lei conferiti nell'ambito del rapporto di lavoro/nell'ambito della collaborazione professionale nel rispetto del D. Lgs. 196/03, dei principi di liceità e correttezza, garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati.*

*I dati saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del rapporto di lavoro, ed in particolare:*

- .....
- .....

*Il trattamento sarà affidato ai soggetti incaricati dall'associazione, secondo apposita autorizzazione, in forma ..... (manuale/cartacea e/o mediante strumenti elettronici).*

*Il conferimento e trattamento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità dell'associazione e per la gestione del rapporto di lavoro/collaborazione.*

*I dati saranno conservati presso ..... e saranno comunicati a soggetti pubblici e privati competenti per l'esecuzione di servizi necessari per la gestione del rapporto di lavoro.*

*I dati saranno altresì comunicati a ..... per la esecuzione degli obblighi di legge.*

**A) Dati sensibili.** *Il trattamento dei Suoi dati sensibili (idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/04 e n. 3/04, e loro successive modifiche, e una volta acquisito, se necessario, il Suo consenso scritto ex art. 26 del Codice. I dati sanitari saranno comunicati a terzi nei limiti di quanto strettamente necessario per la gestione del rapporto, e comunque non saranno diffusi.*

**B) Diritti dell'interessato.** *Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all'art. 7 del Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere dall'Associazione l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.*

**C) Titolare del trattamento** è l'associazione di volontariato ".....", con sede in ....., via ....., n. ....

**D) Responsabile del trattamento** è .....

Il titolare

L'interessato

(per presa visione)

## **3 - Informativa per i terzi**

Gentile signore/a,

\_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Per dipendenti si intendono tutte le forme di collaborazione retribuite.

la informiamo che il D.lgs. 196/03 prevede che chiunque fornisca dati riferiti a se stesso riceva una serie di informazioni sul trattamento degli stessi e che sia messo in condizioni di manifestare il proprio consenso.

La legge prevede che il trattamento sia improntato ai principi di liceità e correttezza, a tutela della sua riservatezza e dei diritti connessi alla stessa.

I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione, ed in particolare, per le seguenti finalità:

- .....
- .....
- .....
- .....

Le modalità dei trattamenti sono state fissate nella delibera del Consiglio Direttivo del .....

I trattamenti saranno affidati al Responsabile e ai soggetti incaricati dall'associazione, secondo apposita autorizzazione, in forma manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici.

I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.

[oppure]

I dati potranno esser comunicati a ..... per .....

Il conferimento dei dati non è obbligatorio ed è strumentale al raggiungimento delle finalità dell'associazione.

**A) Dati sensibili.** Il trattamento dei Suoi dati sensibili (quelli "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/04 e n. 3/04, e loro successive modifiche, e una volta acquisito, se necessario, il Suo consenso scritto ex art. 26 del Codice. I dati sanitari saranno comunicati a terzi nei limiti di quanto strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale, e comunque non saranno diffusi.

**B) Diritti dell'interessato.** Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all'art. 7 del Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere dall'Associazione l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

**C) Titolare del trattamento** è l'associazione di volontariato ".....", con sede in ....., via ....., n. ....

**D) Responsabile** del trattamento è .....

Il titolare

L'interessato

(per presa visione)

### **Trattamento da parte di soggetti esterni (p. 19.7. D.T.)**

Il trattamento n. .... /il trattamento relativo a ..... (es. alla gestione delle paghe e contributi dei dipendenti dell'associazione) è svolto all'esterno dell'associazione, avvalendosi della collaborazione del dott./rag./..... (es. consulente del lavoro).

Il trattamento n. .... /il trattamento relativo a ..... (es. alla gestione degli adempimenti fiscali) è svolto all'esterno dell'associazione, avvalendosi della collaborazione del dott./..... (es. commercialista).

.....  
Tali soggetti sono stati nominati Responsabili di quello specifico trattamento. *Tali soggetti offrono piena garanzia per il corretto assolvimento del proprio compito, assumono l'obbligo di utilizzare i dati solo per lo scopo a loro assegnato, dichiarano di adottare le misure di sicurezza previste dal Codice e di relazionare periodicamente all'associazione sulle misure di sicurezza adottate.*

Il presente DPS è conservato presso la sede dell'associazione per essere esibito in caso di controllo; è a disposizione di ogni incaricato e verrà aggiornato entro il .....

....., li

Il legale rappresentante

Il responsabile

#### **4 - Consenso al trattamento dei dati**

Il/la sottoscritto/a .....

ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i) D.Lgs.n. 196/03

PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/03

**DA' IL CONSENSO<sup>5</sup>**

**al trattamento dei suoi dati personali, nei limiti ed in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa**

....., li .....

L'INTERESSATO

#### **5- Atto di nomina del Responsabile del Trattamento**

L'Associazione ".....", con sede in ....., nella persona del Presidente e legale rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali

**nomina**

il/la signor/ra ....., Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 lett. g) e art. 29 D.Lgs. 196/03, con riferimento ai trattamenti effettuati nell'ambito dell'Associazione per i trattamenti di seguito indicati:

.....  
.....

in tale qualità, il Responsabile, il signor ..... può compiere tutto quanto necessario per il rispetto e la corretta applicazione del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare sono compiti del Responsabile:

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento impartendo loro le idonee istruzioni
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati

---

<sup>4</sup> Da allegare a tutte e tre le informative dianzi riportate.

<sup>5</sup> Per i minori il consenso deve essere sottoscritto dal genitore.

- adottare le misure di sicurezza indicate e predisposte dal Titolare e vigilare sul loro buon funzionamento e corretta applicazione
- nominare, se lo ritiene opportuno, un custode delle password e un amministratore di sistema
- con l'aiuto dell'amministratore di sistema, se nominato, attribuire ad ogni incaricato le credenziali di autenticazione, e verificarne il corretto uso e sostituzione
- con l'aiuto dell'amministratore di sistema, se nominato, verificare l'efficacia delle protezioni antivirus installate
- predisporre con frequenza almeno settimanale le copie di back-up o delegare a ciò un incaricato
- organizzare uno o più incontri formativi sulla privacy per gli incaricati
- predisporre il Documento Programmatico sulla Sicurezza e portarlo all'approvazione del Consiglio Direttivo/Presidente; aggiornarlo con frequenza annuale
- rispondere tempestivamente e comunque non oltre i 15 giorni successivi al ricevimento alle richieste ed eventuali reclami degli interessati, nonché rispondere alle richieste del Garante per la protezione dei dati e dare immediata esecuzione ai provvedimenti del Garante che dovessero riguardare l'associazione
- interagire con soggetti che per legge compiono verifiche, controlli o ispezioni sulla privacy
- .....
- .....

Il titolare

Il Responsabile

**6- Nomina ad incaricato del Trattamento**

*L'Associazione ".....", Titolare del trattamento dei dati personali, in persona del Presidente e legale rappresentante, pro tempore, sig./ra*

**nomina**

*il signor/ra ....., in qualità di "incaricato" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) D.Lgs. 196/03, affinché svolga le seguenti operazioni di trattamento all'interno dell'Associazione:*

1) .....

2) .....

*Utilizzando le seguenti banche dati*

1) .....

2) .....

In tale qualità, dovrà compiere i trattamenti sopra indicati esclusivamente per lo svolgimento dei compiti affidatili.

Il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto dei principi di liceità e correttezza dell'utilizzo.

L'incaricato avrà cura che i dati siano esatti, pertinenti e completi, e il più possibile aggiornati, e che vadano conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o trattati.

Il trattamento potrà avvenire solo previa comunicazione dell'informativa di cui all'art. 13 e, quando necessario, previa acquisizione del consenso previsto dagli artt. 24 e 26.

In caso di cessazione del trattamento i dati dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente personali e non potranno essere destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

L'incaricato, inoltre, è tenuto a rispettare le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal Responsabile.

In particolare, l'incaricato dovrà:

1. non lasciare incustoditi gli atti, i documenti o il materiale che utilizza, senza la sua presenza o senza aver chiuso la porta della stanza;
2. conservare i dati negli appositi schedari e prelevarli per il tempo necessario al trattamento per poi riporli;
3. segnalare tempestivamente al titolare o al Responsabile, ogni malfunzionamento degli strumenti elettronici utilizzati;
4. ricevere le credenziali di autenticazione predisposte dal titolare (o dal Responsabile o dall'amministratore di sistema), cambiare la password al primo accesso scegliendo una nuova password di almeno 8 caratteri, non contenente elementi facilmente ricollegabili alla sua persona o all'Associazione;
5. memorizzare la password e riporla in busta chiusa in un cassetto chiuso a chiave;
6. sostituire la password ogni qual volta il sistema elettronico lo richieda;
7. non lasciare incustodito o accessibile a terzi estranei il proprio computer;
8. verificare la provenienza delle e-mail, non aprire e-mail o allegati dall'incerta o pericolosa provenienza; non installare programmi scaricati da siti non ufficiali o comunque di natura incerta;
9. accedere all'archivio, fuori dall'orario di apertura della sede e solo previa registrazione;
10. seguire le istruzioni e le direttive del titolare e partecipare agli incontri di formazione programmati

....., lì...

Il Titolare

l'Incaricato  
(per conoscenza ed accettazione)

### **7 - Documento programmatico sulla sicurezza nel trattamento dei dati personali (esempio A)**

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 196/03 e al Disciplinare Tecnico allegato, per individuare le misure minime di sicurezza, organizzative, fisiche e informatiche, adottate dall'**Associazione di Volontariato** ".....", con sede in ....., via ..... n. ..., iscritta al Registro del Volontariato al n. ..., allo scopo di tutelare i dati personali trattati dall'associazione medesima. L'associazione svolge l'attività di .....

Il presente DPS è redatto e firmato dal legale rappresentante dell'Associazione, in seguito indicata anche solo come Titolare.

### **Elenco dei trattamenti di dati personali (19.1. D.T.)**

L'associazione svolge i seguenti trattamenti di dati personali:

- COD1. **trattamento di dati personali comuni e sensibili dei soci, relativi alla reperibilità ed alla corrispondenza con gli stessi o comunque necessari, funzionali o connessi alla gestione del rapporto associativo e allo svolgimento dell'attività istituzionale, per le seguenti finalità:**  
 - .....<sup>6</sup>  
 - .....<sup>6</sup>
- COD2. **trattamento di dati personali comuni e sensibili dei beneficiari/utenti, relativi alla reperibilità ed alla corrispondenza con gli stessi o comunque necessari, funzionali o connessi all conseguimento delle finalità istituzionali, tra cui:**  
 - .....<sup>7</sup>  
 - .....<sup>7</sup>
- COD3. **trattamento di dati personali di fornitori, collaboratori e professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro etc.), altre organizzazioni non-profit, enti pubblici, o comunque terzi con i quali l'associazione ha un contatto periodico, riguardanti la reperibilità e la corrispondenza con gli stessi, nonché richiesti ai fini fiscali o dati di natura bancaria o comunque necessari o funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale;**
- COD4. **trattamento di dati personali del personale dipendente, necessario alla gestione del rapporto di lavoro, alla reperibilità ed alla corrispondenza con gli stessi o richiesto ai fini fiscali o previdenziali o trattamento di dati di natura bancaria per le stesse finalità; trattamento di dati sensibili del personale dipendente, conseguenti al rapporto di lavoro, ovvero inerenti i rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, o all'adesione ad organizzazioni sindacali;**
- COD5. **trattamento di dati giudiziari dei beneficiari dell'attività sociale, dipendenti o soci e/o volontari, idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 3 DPR nr. 313/2002, o idonei a rivelare al qualità di imputato o indagato, forniti dagli stessi o da terzi, necessari o conseguenti allo svolgimento dell'attività istituzionali;**
- COD6. **comunicazione dei dati ..... ai seguenti soggetti ..... , per la finalità di .....**
- COD7. **diffusione dei dati ..... , mediante ..... , per la finalità di .....**

I trattamenti possono comprendere il complesso di operazioni indicate nell'art. 4, comma 1, lett. a) ed in particolare la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione e la distruzione dei dati, nei limiti e con le modalità descritte nel presente DPS e nell'informativa rilasciata all'interessato. La comunicazione dei dati avviene nei limiti di legge con riferimento a ciascun tipo di dato.

**Strutture dove sono svolti i trattamenti, responsabili delle strutture e distribuzione dei compiti (p. 19.2. D.T.)**

*I trattamenti COD ..... vengono svolti presso la sede dell'associazione, ubicata in ..... alla via ....., al ..... piano di un condominio/in una casa singola/dotata di portone di ingresso con chiusura ..... I singoli locali della sede dove si trovano i computer sono dotati ciascuno di porta con chiusura a chiave, così come l'archivio. La sede viene aperta ogni ..... da ..... e chiusa ..... da .....*

<sup>6</sup> Esempio: creazione, organizzazione e consultazione banca dati; invio giornale dell'associazione; invio messaggi di posta elettronica, ecc.  
<sup>7</sup> idem

I trattamenti COD ..... vengono svolti presso .....<sup>8</sup>

Responsabile della struttura dove vengono svolti i trattamenti COD ..... è ..... (es. il dipendente responsabile amministrativo signor ..... / il Presidente dell'Associazione.....); il trattamento è svolto da lui stesso e da altri soggetti incaricati (es. addetti all'amministrazione/membri del Consiglio Direttivo, volontari...)

### Modalità dei trattamenti

I trattamenti COD ..... vengono svolti mediante i seguenti strumenti elettronici<sup>9</sup>:

I trattamenti COD ..... sono svolti *anche* mediante archivi e strumenti cartacei.

### **Analisi dei rischi incombenti sui dati** (p. 19.3. Disciplinare Tecnico)

Con riferimento alla struttura, i rischi possono consistere in ingressi di estranei a locali/aree, nella sottrazione di strumenti contenenti dati, in eventi distruttivi naturali (es. incendi, allagamenti, condizioni ambientali, ...), o artificiali (es. guasto di sistemi complementari), in errori umani nella gestione della sicurezza fisica.

*Tali rischi possono esser definiti medio/bassi, poiché la sede ha una superficie modesta, viene sempre chiusa a chiave, è sempre garantita la presenza di volontari, l'accesso di estranei è controllato costantemente ecc. ....; inoltre l'impianto elettrico è dotato di dispositivo salvavita. E' stato posto in sede un estintore.*

*Con riferimento agli strumenti elettronici, i rischi possono consistere nell'azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno, nel malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti, negli accessi esterni non autorizzati, nell'intercettazione di informazioni in rete, nella cancellazione di dati.*

I rischi possono essere definiti medi, essendo state adottate le misure di sicurezza minime, che saranno altresì costantemente aggiornate [oppure] il rischio può essere definito medio/alto, essendo state predisposte, per ragioni e difficoltà tecniche, solo parte delle misure minime di sicurezza, che saranno comunque completate entro il 31.9.2005.

Il rischio di deterioramento e perdita dei dati può essere ritenuto basso, grazie alla conservazione di copie di sicurezza/supporti di memorizzazione in un cassetto chiuso a chiave situato nella stanza ..... [oppure] nell'abitazione del Presidente/Responsabile.....

*Con riferimento ai soggetti che trattano i dati, i rischi possono consistere nella sottrazione od uso improprio delle credenziali di autenticazione, nella carenza di consapevolezza, nella disattenzione o incuria, in errori materiali.*

A tal fine è prevista la specificazione nelle lettere di incarico dei compiti e degli accorgimenti necessari, opportuni approfondimenti in tema di sicurezza nel corso delle assemblee dei soci e lo svolgimento di corsi periodici almeno annuali...

---

<sup>8</sup> Indicare solo se ci sono strutture esterne presso le quali viene effettuato il trattamento

<sup>9</sup> per esempio:

- 1 computer con funzioni di server connesso in rete ed a internet, marca ..... modello ..... contenente ..... , situato presso..... Il sistema operativo del server è ..... Nel server è installato il router marca ..... modello .....

- 1 computer connesso in rete ed a internet, con sistema operativo ..... , contenente .....<sup>9</sup>, situato presso.....

- 1 computer connesso in rete ed a internet, con sistema operativo ..... , contenente ..... , situato presso.....

- 1 computer portatile conservato e utilizzato da ..... , con sistema operativo ..... , contenente ..... , situato presso.....

- .....

La connessione a internet è di tipo .....

### **Misure di sicurezza per il trattamento con strumenti elettronici (p. 19.4. D.T.)**

*Per ridurre i rischi relativi agli strumenti elettronici verranno adottate entro il .....  
[oppure] sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:*

- ciascun incaricato viene dotato dall'amministratore di sistema di un proprio username e di una password di ..... caratteri, che va cambiata da ogni incaricato al primo accesso. La password non contiene elementi facilmente ricollegabili all'Odv o all'incaricato. *La nuova password viene memorizzata dall'incaricato e posta dall'incaricato in una busta chiusa consegnata al Responsabile/a ..... e da lui custodita in un luogo che garantisca la segretezza. Ogni sei mesi ciascun incaricato provvederà a sostituire la propria password e a trasmetterla come sopra [oppure] Le password saranno modificate dall'amministratore di sistema e comunicate agli interessati ogni sei mesi.*
- si è disposto che tutti gli incaricati non lascino incustodito o accessibile il computer. *A tale riguardo, per evitare errori e dimenticanze, è stato inserito/verrà inserito lo screensaver automatico dopo ..... min. di non utilizzo, con password per la prosecuzione del lavoro.*
- Per eliminare e/o limitare il rischio di intrusione e azione di programmi (virus, trojan horse, malware, ecc.), i computer sono dotati di antivirus ..... , aggiornato almeno ogni sei mesi / con funzione di aggiornamento automatico ogni ..... , ed è stato installato/sarà installato sul server/sui PC che hanno accesso a internet il firewall di marca .....
- Per ogni singolo computer sarà compiuta, con scadenza semestrale, la funzione di aggiornamento del sistema operativo tramite la ditta ..... [oppure] mediante lo strumento windows – update
- E' stato disposto l'obbligo di provvedere alla memorizzazione delle banche dati e dei dati personali contenuti nei computer in dischetti o CD rom (cd. copie di back-up) ogni settimana; incaricato delle operazioni e della custodia dei dischetti è il Responsabile o l'incaricato .....
- Con riferimento ai floppy-disk ed in generale ai supporti rimovibili, se contenenti dati sensibili o giudiziari, è stato disposto che siano custoditi in cassette chiuse a chiave e, se non più utilizzati, siano distrutti o resi inutilizzabili
- Sarà inoltre adottata ogni altra misura che venisse ritenuta utile e necessaria dai tecnici, compatibilmente alle risorse dell'associazione, per migliorare la sicurezza degli strumenti elettronici.

### **Misure di sicurezza per i trattamenti non elettronici (p. 27-29 D.T.)**

Per ridurre i rischi relativi al trattamento cartaceo e manuale sono state adottate le seguenti misure:

- Si è disposto che gli incaricati non lascino incustoditi sulle scrivanie, o su altri ripiani o in luoghi accessibili all'utenza o al pubblico atti, documenti e fascicoli contenenti dati personali, ma li conservino in appositi schedari/fascicoli, prelevandoli solo per il tempo necessario al trattamento.
- Il locale destinato all'archivio sarà chiuso a chiave. Il dipendente / volontario con funzioni di custode sig. .... / il Responsabile è incaricato di controllare l'accesso all'archivio. Fuori dall'orario di apertura della sede l'accesso all'archivio sarà consentito previa registrazione su un quaderno, qualora l'archivio contenga dati sensibili o giudiziari.

### **Misure per il ripristino dei dati (p. 19.5. D.T.)**

*Nell'ipotesi di distruzione o danneggiamento dei dati sensibili o degli strumenti elettronici che li contengono si adotterà la seguente procedura:*

- gli incaricati avvertiranno il titolare e la persona che ha in custodia le copie di back up e i supporti elettronici contenenti i vari software installati nei computer distrutti o danneggiati;
- *il titolare chiederà immediatamente l'intervento della ditta addetta alla manutenzione/amministratore di sistema sollecitandone al più presto l'assistenza;*

- il tecnico provvederà a reinstallare i programmi danneggiati o distrutti, o a sostituire il disco fisso o l'intero hardware, reinstallandovi il sistema operativo e i dati e programmi contenuti nelle copie di back-up e provvedendo al loro aggiornamento;
- verrà richiesto al tecnico della manutenzione di suggerire ogni altra misura;

In ogni caso, viene data esplicita istruzione che il ripristino dei dati e dei sistemi sia effettuato entro e non oltre 7 giorni dalla distruzione o danneggiamento.

### **Formazione degli incaricati (p. 19.6. D.T.)**

La formazione degli incaricati verrà effettuata all'atto della nomina e dell'assunzione dei compiti relativi, in caso di installazione di nuovi strumenti per il trattamento dei dati, e comunque con frequenza annuale. Ogni incaricato riceve inoltre una lettera di incarico contenente i suoi compiti, le istruzioni operative e i limiti del suo trattamento. Potranno essere indetti specifici corsi di una giornata, destinati a coloro i quali svolgono il trattamento di dati sensibili. La formazione tende a sensibilizzare gli incaricati sulle tematiche della sicurezza, facendo comprendere i rischi e le responsabilità in cui incorrono (con specificazione delle sanzioni amministrative, penali e disciplinari). Inoltre, essa consiste nella spiegazione del concetto di "dato sensibile", nell'invito a segnalare eventuali disfunzioni dei sistemi operativi e, nel dubbio, di richiedere al titolare e al Responsabile ogni chiarificazione o istruzione. La formazione è svolta da ...../dal Responsabile.

Il presente DPS è conservato presso la sede dell'associazione per essere esibito in caso di controllo; è a disposizione di ogni incaricato e verrà aggiornato entro il .....

....., li

Il legale rappresentante

Il responsabile

### **8- Elenco incaricati trattamento e manutentori sistema (punto 15 e 27 Disciplinare Tecnico)**

L'Associazione ".....", in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Presidente e legale rappresentante,

#### **dichiara**

che i trattamenti di dati all'interno dell'associazione descritti nel Documento Programmatico sulla Sicurezza e indicati con un codice progressivo sono svolti dai seguenti incaricati o categorie di incaricati:

COD1: sig./ra ....., dipendente addetto all'amministrazione/Presidente/socio iscritti nel libro soci/.....

COD2: .....

COD3: .....

che la persona/ditta addetta alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici è ....., con sede in .....

Il presente documento verrà aggiornato ogni anno.

Il titolare

Il Responsabile

# **SEZIONE III**

## **Scioglimento**

## SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è efficace a decorrere dalla data in cui è stata legittimamente adottata la relativa deliberazione; tale atto può acquisire data certa con la registrazione (senza la presenza del notaio) e, oltre alla data, anche la veridicità del contenuto (prova più piena nel caso di controversia) se riveste la forma dell'atto pubblico stipulato dal notaio.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione va anzitutto comunicata alla Camera di Commercio, se l'associazione è iscritta al REA; Ufficio delle Entrate, ed all'Agenzia delle Entrate se dotata di partita IVA; al Comune di appartenenza se iscritta all'albo comunale delle associazioni.

Le associazioni iscritte al Registro Regionale comunicano mediante racc. A/R eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e la delibera di scioglimento.

In caso di scioglimento l'associazione deve devolvere il patrimonio in conformità a quanto previsto dall'art. 5 co. 4 L. 266/91.

Lo statuto oltre a prevedere le modalità di scioglimento deve prevedere la non distribuzione ai soci del patrimonio sociale allo scioglimento della stessa.

Un'OdV che intende cessare la propria attività deve convocare l'assemblea straordinaria, secondo quanto previsto dallo statuto, affinché deliberi lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, che può essere anche uno degli amministratori in carica.

La delibera di scioglimento deve essere presa (art. 21, comma 3 del codice civile) con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (si deve ritenere che lo statuto non possa prevedere un quorum più basso).

Lo scioglimento dell'OdV produce effetti a decorrere dalla data in cui è stata adottata la relativa deliberazione. Per attribuire data certa al verbale assembleare è opportuno provvedere alla sua registrazione (senza che sia necessaria la presenza del notaio). Il verbale assembleare contenente la delibera di scioglimento dell'OdV e la nomina del liquidatore vanno comunicati agli uffici pubblici (es: Camera di Commercio, se l'OdV è iscritta al REA; Ufficio dell'Agenzie delle Entrate, se è dotata di partita IVA; registro regionale del volontariato presso la Regione, ecc.). Dalla data della delibera di scioglimento prende avvio la fase di liquidazione, che ha lo scopo di determinare l'entità del patrimonio dell'OdV e pagare eventuali debiti residui.

La legge (art. 30, 31 e 32 codice civile e art. 11-21 disposizioni di attuazione) regola accuratamente la fase della liquidazione delle OdV non riconosciute, che si deve svolgere sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale del luogo.

Tale disciplina non è applicabile alle OdV non riconosciute, tuttavia anche in queste ultime sarà necessario il pagamento dei debiti e l'individuazione del patrimonio residuo. A seguito dello scioglimento dell'ente l'art. 5, comma 4, della L. 266/91, sancisce l'obbligo di devoluzione del patrimonio, cioè dei beni che eventualmente residuano una volta pagati tutti i debiti dell'OdV, "ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile".

Conclusa la fase di liquidazione, il liquidatore devolve il patrimonio dell'OdV all'ente individuato dallo statuto o dall'assemblea al momento dello scioglimento e l'OdV (non riconosciuta) si estingue, senza che sia necessaria alcuna altra formalità, se non la comunicazione dell'estinzione dell'OdV agli uffici competenti e ai registri cui l'OdV risultava iscritta.

## **APPENDICE ALLA SEZIONE III**

### **- Scioglimento -**

## 1 - Verbale di Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo

Il giorno.....del mese.....dell'anno..... alle ore..... presso la sede di Via (o altro luogo) , si è riunita in prima (o seconda) l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) scioglimento dell'Associazione per sopraggiunta volontà dei soci di por fine all'attività (o per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale o per sopraggiunta defezione della maggior parte dei soci )
- 2) nomina del liquidatore
- 3) devoluzione del patrimonio residuo

Sono presenti.....

Funge da segretario verbalizzante .....

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperta la seduta e passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno.

Lo stesso rileva che si è radicato negli ultimi tempi, in seno all'Associazione, il convincimento della scarsa utilità ed attualità dell'oggetto sociale perseguito dal sodalizio, superato sul territorio da emergenti bisogni sociali di gran lunga più diffusi ed urgenti.

Il Presidente sottolinea in particolare che si sono di recente costituite ed operano nella comunità locale organizzazioni di volontariato che, intercettando tali più impellenti necessità, hanno compreso nel loro oggetto sociale e di fatto efficacemente intrapreso anche lo svolgimento di attività coincidenti con le finalità proprie dell'Associazione.

Il che rende allo stato superflua ed inconsistente, ad avviso dello stesso Presidente, l'attività della stessa, come confermato peraltro dal generale orientamento dei soci a dirigere eventualmente l'attività di volontariato verso altri e più significativi obiettivi.

Segue il dibattito, nel corso del quale prevale nettamente la volontà di porre fine all'attività associativa.

Si passa alla votazione sul punto, in esito alla quale risultano favorevoli allo scioglimento n. contrari n. astenuti n.

Lo scioglimento dell'associazione è pertanto approvato.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti che sono tuttora pendenti posizioni debitorie dell'associazione, alcune scadute altre di prossima scadenza, assunte dall'associazione nei confronti di

---

Occorre pertanto, a suo dire, procedere alla nomina di un liquidatore dell'associazione che provveda alla vendita dei cespiti patrimoniali necessari, per far fronte nei tempi di legge al pagamento delle obbligazioni in parola.

I soci ne prendono atto , concordano sulla necessità di procedere alla fase di liquidazione dell'associazione, e nominano all'unanimità liquidatore della stessa il Presidente uscente ( od altra persona) Sig\_\_\_\_\_, al quale danno mandato altresì di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato scioglimento del sodalizio.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente dà atto preliminarmente della consistenza attuale del patrimonio dell'associazione, che più specificamente individua nei beni seguenti:\_\_\_\_\_

Di seguito lo stesso Presidente propone , in coerenza con quanto rappresentato in ordine al primo argomento, di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad una delle organizzazioni di volontariato di nuova costituzione che perseguono, per quanto di sopra già

detto, fini in parte analoghi e comunque comprensivi di quelli che erano propri dell'Associazione medesima.

In particolare il Presidente propone di devolvere i beni residui all'associazione \_\_\_\_\_ che rivolge la sua azione di volontariato a \_\_\_\_\_

Dopo breve discussione i soci approvano la proposta all'unanimità ( o con n. di voti favorevoli \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ di voti contrari ).

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore \_\_\_\_\_

Il Segretario

Il Presidente

# **SEZIONE IV**

## **Normativa di riferimento**

## **Legge 11 agosto 1991 N. 266 -Legge-quadro sul volontariato**

### *Articolo 1*

#### *Finalità e oggetto della legge*

*La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.*

*La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.*

### *Articolo 2*

#### *Attività di volontariato.*

*Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.*

*L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.*

*La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.*

### *Articolo 3*

#### *Organizzazioni di volontariato.*

*È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.*

*Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.*

*Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.*

*Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.*

*Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.*

### *Articolo 4*

#### *Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.*

*Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.*

*Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.*

### *Articolo 5*

*Risorse economiche.*

*Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:*

*contributi degli aderenti;*

*contributi di privati;*

*contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;*

*contributi di organismi internazionali;*

*donazioni e lasciti testamentari;*

*rimborsi derivanti da convenzioni;*

*entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.*

*Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività.*

*Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.*

*I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.*

*In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.*

#### *Articolo 6*

*Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.*

*Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.*

*L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.*

*Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.*

*Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.*

*Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.*

*Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.*

*Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.*

#### *Articolo 7*

*Convenzioni.*

*Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.*

*Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.*

*La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.*

#### Articolo 8

##### *Agevolazioni fiscali.*

*Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.*

*Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.*

*All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:*

*<<1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni>>.*

*I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.*

#### Articolo 9

##### *Valutazione dell'imponibile.*

*Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.*

#### Articolo 10

##### *Norme regionali e delle province autonome.*

*Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.*

##### *In particolare, disciplinano:*

*le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;*

*le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;*

*i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;*

*gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6;*

*le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;*

*la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.*

#### Articolo 11

*Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.*

*Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

*Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.*

#### Articolo 12

*Osservatorio nazionale per il volontariato.*

*Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti: provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;*

*promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;*

*fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;*

*approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;*

*offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;*

*pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;*

*sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;*

*pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;*

*promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.*

*È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.*

#### Articolo 13

*Limiti di applicabilità.*

*È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.*

#### Articolo 14

*Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.*

*Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso art. 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.*

*All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: <<Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato>>.*

*Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 8, sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: <<Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato>>.*

#### *Articolo 15*

*Fondi speciali presso le regioni.*

*Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.*

*Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 e successive modificazioni.*

*Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.*

#### *Articolo 16*

*Norme transitorie e finali.*

*Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.*

#### *Articolo 17*

*Flessibilità nell'orario di lavoro.*

*I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.*

*All'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*<<Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza>>.*

## **LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 12-01-2000 - NUOVE NORME PER LA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO**

### *TITOLO I SCOPI E FINALITÀ*

#### *ARTICOLO 1 Finalità*

1. *La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce il volontariato quale espressione di partecipazione, pluralismo, sussidiarietà e solidarietà; promuove le condizioni che ne agevolano lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia, per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, e culturale.*

2. *Le finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui al precedente comma, vengono così individuate:*

a) *le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, con particolare riferimento sia allo sviluppo di una cultura solidale, sia ad interventi nelle fasce del bisogno sociale così come esso si concretizza nelle sue manifestazioni tradizionali ma anche nelle forme più moderne di malattia, disagio, povertà, diversità e marginalità;*

b) *le finalità di carattere civile sono:*

— *quelle relative al miglioramento della qualità della vita, alla promozione dei diritti delle persone;*

— *quelle relative alla previsione e alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio, con particolare riferimento alla protezione civile e al soccorso delle popolazioni sinistrate.*

— *quelle tese alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente nonché alla protezione del territorio da ogni forma di degrado ed inquinamento con particolare riguardo a quello urbano, boschivo, costiero, fluviale e lacustre;*

c) *le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e alla valorizzazione della cultura, del patrimonio storico-artistico e monumentale nonché alla promozione e sviluppo delle attività ad esso connesse.*

3. *La Regione Basilicata riconosce la interdisciplinarietà del volontariato, come espressione del terzo-settore "non-profit" e ne incentiva l'affermazione sociale quale veicolo valoriale da trasmettere alle giovani generazioni lucane.*

#### *ARTICOLO 2 Organizzazioni di Volontariato*

1. *Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle individuate dagli artt. 2 e 3 della legge 266/91.*

2. *Più esplicitamente sono da considerarsi associazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti e di qualunque forma giuridica che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, al fine di svolgere senza fine di lucro, anche indiretto, un'attività di solidarietà riconducibile alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.*

### *TITOLO II REGISTRO DEL VOLONTARIATO E RELAZIONI ISTITUZIONALI*

#### *ARTICOLO 3 Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato*

1. *E' istituito il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 6 della legge 266/91 diviso nei settori Sociali, Civili e Culturali.*

2. *L'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, consente alle organizzazioni di partecipare alle attività dei settori di appartenenza collaborando, secondo gli istituti previsti dalla presente legge, con gli Enti pubblici, permettendo, altresì, l'eventuale accesso ai contributi e la stipula di convenzioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.*

3. *Le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 266/91, che intendano essere iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata dai seguenti documenti:*

a) *copia dell'atto costitutivo e statuto o accordo degli aderenti dell'associazione;*

b) *descrizione nominativa dei soggetti che ricoprono cariche associative;*

c) *numero degli aderenti;*

d) *elenco del personale subordinato o autonomo del quale si avvale l'organizzazione;*

e) *elenco dei mezzi e delle strutture di proprietà e/o in uso da parte della organizzazione;*

f) relazione dettagliata concernente le attività svolte e descrizione sintetica dei programmi che si intendono attivare.

La domanda deve indicare i settori di attività per i quali si intende ottenere l'iscrizione.

4. L'iscrizione al registro regionale del volontariato è disposta con provvedimento della Giunta Regionale che decide entro 60 giorni dalla data di assunzione a protocollo della domanda completa di tutta la documentazione di cui al precedente punto 3.

La eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe per una sola volta il decorso di tale termine.

5. Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui al comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione copia del bilancio o in mancanza, del rendiconto economico nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta con la relativa documentazione e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 3 lettere a), b) e c).

6. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 5, dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 5 ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui all'art. 3 della legge 266/91.

La Giunta Regionale può disporre, anche su richiesta motivata dell'Osservatorio, accertamenti sul funzionamento delle associazioni iscritte al Registro regionale, al fine di verificare il permanere di tali requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato.

7. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta la cancellazione dal registro.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 6 della legge 266/91 la Giunta Regionale, comunica alle organizzazioni di volontariato interessate le motivazioni dell'eventuale rifiuto dell'iscrizione e della cancellazione dal registro.

9. La tenuta del registro e l'attività istruttoria finalizzata alle iscrizioni, alle conferme e alle cancellazioni e il periodico aggiornamento sono affidati alla Presidenza della Giunta Regionale.

10. La Regione pubblica all'inizio di ogni anno il registro aggiornato delle organizzazioni di volontariato sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne invia copia all'Osservatorio Nazionale del Volontariato.

#### ARTICOLO 4 Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi e d'Informazione

1. Per un corretto esercizio delle funzioni di controllo democratico degli atti e di trasparenza dell'azione amministrativa alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3 ed a chiunque vi abbia interesse per tutelare una situazione giuridicamente rilevante è riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi nei modi previsti dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come disciplinato dall'art. 11 della legge 266/91 e dalla vigente normativa regionale in materia.

#### ARTICOLO 5 Convenzioni

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 7 della L. 266/91, la Regione, gli Enti strumentali regionali e gli Enti Locali, per la realizzazione di progetti, di interventi e di servizi, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale da almeno sei mesi, che dimostrino capacità operativa e attitudine alle prestazioni richieste.

2. L'opera fornita dalle organizzazioni di volontariato rivestendo una riconosciuta funzione di promozione e innovazione sociale, civile e culturale può essere sussidiaria all'azione della Regione e degli Enti ad essa collegati.

3. Le convenzioni di cui al comma 1, devono prevedere:

a) l'attività oggetto di convenzione e le modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e l'integrazione fra le diverse azioni degli Enti di cui al precedente comma 1 oltre che con le norme di funzionamento del settore;

b) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;

c) l'entità del contributo assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate strettamente connesse alla tipologia del progetto dell'intervento o del servizio oggetto della convenzione;

d) l'impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;

e) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;

f) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;

- g) la precisa individuazione delle modalità e dei tempi di corresponsione dei contributi dovuti e di rendicontazione delle spese sostenute;
- h) le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi purché indispensabili alla realizzazione del progetto, intervento o servizio e retribuite che non possono comunque rientrare tra quelle affidate in convenzione all'associazione di volontariato;
- i) l'obbligo della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attività i cui oneri sono a carico dell'Ente pubblico che stipula la convenzione;
- l) la durata del rapporto convenzionale;
- m) disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

4. La convenzione deve riservare all'Ente pubblico un potere di sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità dell'organizzazione, sotto il profilo delle persone e dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione.

5. L'Ente pubblico che stipula la convenzione, svolge attività di sorveglianza sull'effettiva realizzazione dei servizi di volontariato per i quali sono state stipulate convenzioni, sono stati concessi fondi pubblici, e/o beni mobili e immobili.

6. L'Ente pubblico dichiara la risoluzione della convenzione quando sia constatata l'inadempienza delle principali clausole contrattuali o l'inedoneità dell'organizzazione ai sensi del comma 4.

7. L'organizzazione di volontariato del settore protezione civile deve in ogni caso indicare preventivamente il personale, i mezzi e le attrezzature occorrenti ed assicurare che i soci che prestano attività volontaria siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche adeguate ai compiti da svolgere e siano sottoposti ad accertamenti di idoneità fisica, nonché professionale ove prescritta.

#### ARTICOLO 6 Attestato di "Operatore Volontario"

1. Il personale volontario, al termine del periodo di attività previsto dalle convenzioni, qualora ne venga accertata la partecipazione con particolare dedizione e profitto ai servizi convenzionati di cui al precedente art. 5, riceverà a richiesta dell'associazione di appartenenza un attestato di partecipazione, rilasciato dagli Enti di cui al comma 1 dell'art. 5.

#### ARTICOLO 7 Criteri di priorità nella stipula delle convenzioni

1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato destinatarie delle convenzioni, la Regione e gli Enti ad essa collegati considerano requisiti e criteri di priorità le loro attitudini e capacità operative, desunte in particolare da:

- a) qualità e completezza dei progetti e ove dimostrabile, delle attività svolte;
- b) capacità professionale dei volontari impegnati rispetto al settore di appartenenza;
- c) regolarità e continuità dimostrata nelle iniziative intraprese;
- d) sedi di operatività sul territorio.

2. La scelta deve essere motivata con espresso riferimento ai criteri di priorità indicati al precedente comma 1.

#### ARTICOLO 8 Prestazioni di Volontariato e Strutture Pubbliche

1. Le attività di volontariato all'interno di strutture pubbliche e convenzionate con la Regione devono essere prestate da organizzazioni iscritte al registro di cui all'art. 3.

2. Sono esclusi dal precedente comma 1 i tirocini professionali realizzati presso le strutture pubbliche, non configurandosi come attività di volontariato.

3. Le prestazioni sono oggetto di convenzione che devono essere stipulate direttamente dall'Ente pubblico titolare della struttura o dal soggetto giuridico titolare della struttura convenzionata con la Regione, nei limiti e nei termini previsti dal rapporto di convenzione.

4. Le convenzioni contengono le modalità di svolgimento delle attività tenendo conto dei criteri fissati nel precedente art. 5.

### TITOLO III GLI STRUMENTI E GLI ORGANISMI

#### ARTICOLO 9 Assemblea Regionale del Volontariato

1. La Regione Basilicata riconosce la Assemblea Regionale del Volontariato nelle forme autonome di organizzazione di cui essa vorrà dotarsi e comunque nel rispetto della legislazione vigente.

2. L'Assemblea avanza proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali, sulle leggi, sui piani e sui programmi che riguardano il Volontariato.

3. L'Assemblea Regionale del Volontariato si dota di un proprio autonomo regolamento in virtù del quale determina le proprie rappresentanze, rinnovabili ad ogni legislatura, individua e seleziona le sue politiche, realizza i suoi rapporti istituzionali.

4. Il regolamento di cui al punto 3 viene depositato presso la Segreteria dell'Osservatorio regionale del volontariato di cui al successivo art. 10.

5. L'Assemblea elegge ai sensi del successivo punto d), comma 3, dell'art. 10 i nove rappresentanti in seno all'Osservatorio regionale.

#### ARTICOLO 10 Osservatorio Regionale per il Volontariato

1. E' istituito l'Osservatorio regionale per il volontariato al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività di volontariato nella regione.

2. L'Osservatorio regionale per il volontariato:

a) esprime pareri sui criteri generali per la tenuta e la gestione del Registro regionale (motivazioni espresse all'art. 3 comma 9);

b) avanza proposte alla Giunta e al Consiglio regionale sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;

c) provvede alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato;

d) promuove ricerche e studi;

e) fornisce ogni utile elemento per la conoscenza, la promozione e lo sviluppo del volontariato;

f) promuove e sostiene iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario;

g) indice almeno ogni 3 anni una conferenza regionale sul volontariato con tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati;

h) propone criteri, esprime pareri e formula proposte sull'erogazione dei contributi di cui al successivo art. 13;

i) viene obbligatoriamente convocato almeno quattro volte l'anno.

L'Osservatorio regionale per il volontariato è istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e comunque fino all'insediamento del nuovo Osservatorio.

3. Esso è composto:

a) dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore delegato, con funzioni di presidente;

b) da due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

c) da un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI regionale e da un rappresentante designato dall'UPI regionale;

d) da nove rappresentanti delle organizzazioni di volontariato eletti dall'Assemblea Regionale del Volontariato entro 90 giorni dall'inizio della legislatura;

e) da un Dirigente Generale della Regione nominato dalla Giunta Regionale.

4. L'Osservatorio elegge un Vice Presidente tra i componenti di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

5. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.

Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine indicato, l'Osservatorio è validamente costituito con la maggioranza dei componenti.

In relazione alle materie trattate dall'Osservatorio il Presidente dello stesso può invitare funzionari regionali, tecnici ed esperti.

I compiti di segreteria sono svolti da personale regionale appositamente designato dalla Giunta Regionale.

L'Osservatorio si dota di un regolamento interno.

## TITOLO IV FORMAZIONE PROFESSIONALE

### ARTICOLO 11 Attività Formativa

1. La Regione Basilicata promuove e contribuisce all'attività di formazione e di aggiornamento rivolta ai soci delle organizzazioni iscritte al Registro regionale e prevede, nell'ambito dei piani annuali di Formazione Professionale, la creazione, il sostegno ed il rafforzamento delle professionalità proprie dei settori in cui opera il volontariato.

## TITOLO V MEZZI E RISORSE PER IL VOLONTARIATO

### ARTICOLO 12 Mezzi e Strutture

*L'Osservatorio regionale del volontariato di cui all'art. 10 ha la propria sede presso la presidenza della Giunta Regionale alla quale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esso affidate dalla presente legge.*

*I costi di gestione e funzionamento relativi alla applicazione del precedente comma 1, sono a carico del fondo di dotazione finanziaria.*

### ARTICOLO 13 Gestione del "Fondo per l'Attuazione della Legge Quadro sul Volontariato e della Relativa Normativa Regionale"

*1. La Regione Basilicata interviene, compatibilmente con le risorse finanziarie, a sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale in forma di contributo:*

*— a sostegno delle attività delle associazioni di volontariato per la formazione e l'aggiornamento dei volontari impegnati in attività specifiche;*

*— a sostegno di progetti innovativi, presentati da associazioni di volontariato, finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento della specificità delle attività di volontariato nei vari settori;*

*— per il finanziamento di studi, indagini e ricerche proposti dall'Osservatorio regionale per il Volontariato.*

*2. La Giunta Regionale, sulla base delle proposte dell'Osservatorio Regionale per il Volontariato, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle Associazioni iscritte al Registro Regionale, nonché il riparto degli stessi.*

### ARTICOLO 14 Beni e Strutture

*1. L'Amministrazione Regionale e gli Enti ad essa collegati possono mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale, anche in comodato gratuito, servizi, strutture mobili e immobili con vincolo di destinazione allo svolgimento delle attività di volontariato, secondo i criteri e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.*

## TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

### ARTICOLO 15 Norma Transitoria

*1. Dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre 30 giorni dalla pubblicazione, il Presidente della Giunta Regionale convoca le associazioni di volontariato iscritte a quella data al Registro regionale del volontariato di cui alla Legge Regionale n.38/93.*

*2. Le associazioni convocate istituiscono autonomamente la Assemblea regionale del volontariato, così come previsto dall'art. 9 della presente legge.*

*3. Le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte al Registro Regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la iscrizione con la relativa decorrenza.*

*4. L'insediamento dell'Osservatorio avviene entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità, le rappresentanze e gli strumenti individuati dal precedente art. 10.*

### ARTICOLO 16 Abrogazioni

*1. Le Leggi regionali 16 luglio 1993 n.38 e 3 gennaio 1997 n.2 sono abrogate.*

### ARTICOLO 17 Norma Finanziaria

*1. Alla spesa connessa agli adempimenti della presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1999 con le disponibilità, già previste per l'abrogata L.R. 16 luglio 1993 n. 38, del capitolo n.3260 che assume la nuova denominazione di "Fondo per l'attuazione della nuova legge per la promozione del volontariato". Le leggi di bilancio per gli anni successivi fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti, tenendo conto della interdisciplinarietà degli interventi che riguardano più settori e materie le quali interagiscono con le funzioni dei diversi Dipartimenti ed Uffici della Regione Basilicata.*

## TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

### ARTICOLO 18 Pubblicazione

*1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.*

Potenza, 12 gennaio 2000



**Decreto legislativo sulla disciplina Tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), approvato il 14 novembre 1997 dal Consiglio dei Ministri in attuazione della delega recata dall'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.**

## **SEZIONE I**

*Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto*

### **ARTICOLO 1**

*Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività*

**1.** *Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti:*

*«4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.*

*4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività prevalentemente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.».*

### **ARTICOLO 2**

*Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività*

**1.** *Nell'articolo 108 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

*«2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:*

*a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;*

*b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come sostitutivo dell'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.».*

**2.** *Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto sono esenti da ogni altro tributo.*

**3.** *Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, possa considerarsi occasionale.*

## **ARTICOLO 3**

### *Determinazione dei redditi e contabilità separata*

**1.** *All'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

*«2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.*

*3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.*

*3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.»;*

*b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:*

*«4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.».*

## **ARTICOLO 4**

### *Regime forfetario di determinazione del reddito*

**1.** *Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 è inserito il seguente:*

*«Articolo 109-bis — (Regime forfetario degli enti non commerciali) — 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche dalla legge 16 dicembre 1991, n.398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco dall'articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n.66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciale il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:*

*a) attività di prestazioni di servizi:*

- 1) fino a lire 30.000.000, coeff. 15%;*
- 2) da L.30.000.001 a L. 360.000.000 - coeff. 25%;*

*b) altre attività:*

- 1) fino a lire 50.000.000, coeff. 10%;*
- 2) da L. 50.000.001 a L. 1.000.000.000, coeff. 15%.*

**2.** *Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività*

prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

**3.** Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

**4.** L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.

**5.** Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».

## **ARTICOLO 5**

### *Enti di tipo associativo*

**1.** All'articolo 111 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.»;

b) dopo il comma 4, sono aggiunti infine i seguenti:

«4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese dagli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

4-quinques. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti

costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinques non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.».

**2.** Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, relativo all'esercizio di impresa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuato da enti di tipo associativo, le parole «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona»; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;

b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona»;

c) dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti: «per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'Interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo e sesto si attuano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese nonché alle associazioni politiche, sindacali o di categoria.».

**3.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-quinques, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n.633, come modificato dal comma 2, lettera b).

**4.** Per le associazioni, politiche sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## ARTICOLO 6

### Perdita della qualifica di ente non commerciale

**1.** Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo l'articolo 111, è inserito il seguente:

«Articolo 111-bis - (Perdita della qualifica di ente non commerciale)

1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti esclusivamente (prevalente-mente) attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dai redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. L'iscrizione nell'inventario deve essere

effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.».

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 4, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

«Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

## **ARTICOLO 7**

### *Enti non commerciali non residenti*

1. All'articolo 114 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello stato, nel comma 2, le parole «senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109».

## **ARTICOLO 8**

### *Scritture contabili degli enti non commerciali*

1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagna di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662.».

## **ARTICOLO 9**

### *Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali*

1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastale, sull'incremento del valore degli immobili e

*relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del ministro delle Finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n.408 e 30 dicembre 1991, n.413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n.408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n.413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono assoggettati a imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 cento.*

*2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, può, entro il 30 settembre 1998 optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.*

*3. Con decreto del ministro delle Finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.*

## **SEZIONE II**

*Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale*

### **ARTICOLO 10**

*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale*

*1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:*

*a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:*

- 1) assistenza sociale e sociosanitaria;*
- 2) assistenza sanitaria;*

3) *beneficenza;*

4) *istruzione;*

5) *formazione;*

6) *sport dilettantistico;*

7) *tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409;*

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) *tutela dei diritti civili;*

11) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da essa affidata a università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400;*

*b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;*

*c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) a eccezione di quelle a esse direttamente connesse;*

*d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;*

*e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;*

*f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;*

*g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;*

*h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;*

*i) l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «Onlus».*

**2.** *Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a), del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:*

*a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;*

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

**3.** Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

**4.** A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciale pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolte direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

**5.** Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1 lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

**6.** Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, e ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645 dal decreto legge 21 giugno 1995, n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n.336, e successive modificazioni e integrazioni, per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, indipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

**7.** *Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.*

**8.** *Sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n.266 del 1991, n.49 del 1987 e n.381 del 1991.*

**9.** *Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'Interno, sono considerate Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1, fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.*

**10.** *Non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.*

## **ARTICOLO 11**

### *Anagrafe delle ONLUS*

**1.** *E' istituita presso il ministero delle Finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del ministro delle Finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima Direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita di qualifica di Onlus.*

**2.** *L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.*

**3.** *Con uno o più decreti del Ministro delle Finanze da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di esercizio, del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.*

## **ARTICOLO 12**

### *Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi*

**1.** Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo l'articolo 111-bis, è introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, è aggiunto il seguente:

«Articolo 111-ter - (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel proseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.».

### **ARTICOLO 13**

#### *Erogazioni liberali*

**1.** Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta infine la seguente: «i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e cinquecentomila lire, versate dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886 n.3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero in caso di decesso un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.»;

2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)» sono sostituite con le seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e i-bis)»;

b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera e-quinques, sono aggiunte, infine, le seguenti: «c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore delle Onlus;

c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.»;

c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per gli oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole «oneri indicati alle lettere a), g) h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite con le seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h) i) e i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;

d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del

comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite con le seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;

e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite con le seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;

**2.** Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

**3.** I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. La cessione gratuita di tali beni, per l'importo corrispondente ad un costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto Testo unico.

**4.** Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la Onlus beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, le qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

**5.** La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo Testo unico.

**6.** La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.

**7.** La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis del medesimo articolo 114.

## **ARTICOLO 14**

### *Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto*

**1.** Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole «solidarietà sociale», sono aggiunte le seguenti: «nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),»;

b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel numero 12), dopo le parole «studio o ricerca scientifica» sono aggiunte le seguenti: «e Onlus»;

2) nel numero 15), dopo le parole «effettuate da imprese autorizzate» sono aggiunte le seguenti: «e da Onlus»;

3) nel numero 19), dopo le parole «società di mutuo soccorso con personalità giuridica» sono inserite le seguenti: «e da Onlus»;

4) nel numero 20), dopo le parole «rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e da Onlus»;

5) nel numero 27-ter) dopo le parole «o da enti aventi finalità di assistenza sociale» sono inserite le seguenti: «e da Onlus».

c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali nel secondo comma, le parole «di cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis».

## **ARTICOLO 15**

### *Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*

**1.** Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

## **ARTICOLO 16**

### *Disposizioni in materia di ritenute alla fonte*

**1.** Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.

**2.** Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, corrisposti alle Onlus, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, recante modificazioni a regime fiscale degli interessati, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

## **ARTICOLO 17**

### *Esenzioni dall'imposta di bollo*

**1.** Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto, infine, il seguente:

«Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).».

## **ARTICOLO 18**

### *Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative*

**1.** Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis - (Esenzioni) - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.».

## **ARTICOLO 19**

### *Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni*

**1.** Nell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole «altre finalità di pubblica utilità» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)».

## **ARTICOLO 20**

### *Esenzione dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e della relativa imposta sostitutiva*

**1.** Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole «pubblica utilità», sono inserite le seguenti: «nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)».

**2.** L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

## **ARTICOLO 21**

### *Esenzioni in materia di tributi locali*

**1.** I comuni, le province e le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

## **ARTICOLO 22**

### *Agevolazioni in materia di imposta di registro*

**1.** *Alla tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) nell'articolo 1 concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso delle proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente:*

*«Se il trasferimento avviene a favore di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater) lire 250.000.»;*

*Nel medesimo articolo dopo la nota II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente: «II-quater). a condizione che la Onlus dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.»;*

*b) dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente:*

*«Art.11-bis) - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250 mila.».*

## **ARTICOLO 23**

### *Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli*

**1.** *L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, svolte occasionalmente dalle Onlus nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a) in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.*

**2.** *L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.*

## **ARTICOLO 24**

### *Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza*

**1.** *Nell'articolo 40, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.1933, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 1939, n.973, recante riforme delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole «enti morali,» sono inserite le seguenti: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),»;*

*b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole «enti morali,» è inserita la seguente: «Onlus,»;*

c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole «enti morali,» è inserita la seguente: «Onlus,».

## **ARTICOLO 25**

*Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*

**1.** Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Articolo 20-bis (Scritture contabili delle ONLUS) - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;

b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli artt. 14, 15, 16, 17 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice civile.

3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.».

**2.** Ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

## **ARTICOLO 26**

*Norma di rinvio*

**1.** Alle Onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

## **ARTICOLO 27**

*Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale*

**1.** L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «organizzazione non lucrativa di utilità sociale», ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle Onlus.

## **ARTICOLO 28**

*Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori*

**1.** *Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:*

*a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;*

*b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 4;*

*c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni,*

**2.** *Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della Onlus.*

**3.** *I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.*

## **ARTICOLO 29**

*Titoli di solidarietà*

**1.** *Per l'emissione di titoli da denominarsi "di solidarietà" è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito di impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del Tesoro di concerto, con il Ministro delle Finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle Onlus.*

**2.** *Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati ed ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.*

### **ARTICOLO 30**

#### *Entrata in vigore*

**1.** *Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.*

## **Legge 7 dicembre 2000, n. 383 - "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"**

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Finalità e oggetto della legge)*

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 2.

*(Associazioni di promozione sociale)*

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3.

*(Atto costitutivo e statuto)*

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

#### Art. 4.

*(Risorse economiche)*

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

#### Art. 5.

*(Donazioni ed eredità)*

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

#### Art. 6.

*(Rappresentanza)*

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

### Capo II - REGISTRI E OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO

#### Sezione I

*Registri nazionale, regionali e provinciali*

#### Art. 7.

*(Registri)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le

*associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.*

*2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.*

*3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.*

*4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.*

#### **Art. 8.**

*(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)*

*1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

*2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.*

*3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.*

*4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.*

#### **Art. 9.**

*(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)*

*1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.*

*2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.*

#### **Art. 10.**

*(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)*

*1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.*

*2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.*

## Sezione II

### Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo

#### Art. 11.

*(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)*

1. *In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.*
2. *Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.*
3. *L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.*
4. *L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.*
5. *Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.*
6. *Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.*
7. *Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.*

#### Art. 12.

*(Funzionamento e attribuzioni)*

1. *Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.*
2. *Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.*
3. *All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:*
  - a) *assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;*
  - b) *promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;*
  - c) *pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;*
  - d) *sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;*
  - e) *pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;*
  - f) *approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;*
  - g) *promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;*
  - h) *organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;*
  - i) *esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.*

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 13.

(Fondo per l'associazionismo)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

Art. 14.

(Osservatori regionali)

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.

3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 15.

(Collaborazione dell'ISTAT)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 16.

(Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato)

1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.

2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.

3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

Art. 17.

(Partecipazione alla composizione del CNEL)

1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:".

3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero 1), è inserito il seguente:

*“1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;”.*

*4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*“2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri”.*

*5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.*

### *Capo III*

#### *PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI*

##### *Sezione I*

###### *Prestazioni degli associati*

###### *Art. 18.*

###### *(Prestazioni degli associati)*

*1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.*

*2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.*

###### *Art. 19.*

###### *(Flessibilità nell'orario di lavoro)*

*1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.*

##### *Sezione II*

###### *Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni*

###### *Art. 20.*

###### *(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)*

*1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.*

*2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.*

###### *Art. 21.*

###### *(Imposta sugli intrattenimenti)*

*1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.*

*2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.*

###### *Art. 22.*

###### *(Erogazioni liberali)*

*1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 13-bis:*

1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:

*"i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis)";*

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)";

b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:

*"c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge";*

c) all'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis";

d) all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis";

e) all'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis".

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

#### Art. 23.

##### *(Tributi locali)*

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

#### Art. 24.

##### *(Accesso al credito agevolato e privilegi)*

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

#### Art. 25.

##### *(Messaggi di utilità sociale)*

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.

2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute," sono inserite le seguenti: "alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,".

Art. 26.

(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

Art. 27.

(Tutela degli interessi sociali e collettivi)

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28.

(Accesso al Fondo sociale europeo)

1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

Art. 29.

(Norme regionali e delle province autonome)

Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Art. 30.

(Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

*(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)*

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Art. 32.

*(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)*

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

*"b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;"*.

3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "senza fini di lucro," sono inserite le seguenti: "nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,". Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere

*dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.*

*2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*